

## CAVALLI E BASTONI. COSTANTINO E L'ETEROGENESI DEI FINI?

GIORGIA MARAGNO

**SINTESI:** La discussa legge costantiniana riportata in C.Th. 8,5,2 vieta di utilizzare *fustes nodosi et validissimi* per incitare gli *animalia publica*. Norma, in linea di massima, confermata nel Codice di Giustiniano (C. 12,50,1) e poi nei Basilici (B. 56,17,1, *restitutus*). Dopo aver analizzato il testo nei suoi profili più critici, l'attenzione si concentra sulla *ratio*, differentemente intesa dagli studiosi: la salvaguardia dei beni pubblici e/o il benessere degli animali. Mettendo a confronto la triplice tradizione del testo, è forse possibile individuare una maggiore articolazione della suddetta *ratio*, fino a pervenire all'idea che la legge abbia subito un intenzionale mutamento formale da parte dei compilatori giustiniane. Rispetto alla più antica tradizione, una clamorosa eterogenesi dei fini?

**RESUMEN:** La discutida ley constantiniana en C.Th. 8,5,2 prohíbe el uso de *fustes nodosi et validissimi* para incitar *animalia publica*. Una norma, en principio, confirmada en el Código de Justiniano (C. 12,50,1) y posteriormente en los Basilicos (B. 56,17,1, *restitutus*). Tras analizar el texto en sus aspectos más críticos, la atención se centra en la *ratio*, entendida de forma diferente por los estudiosos: la protección de los bienes públicos y/o el bienestar animal. Comparando la triple tradición del texto, quizá sea posible identificar una mayor articulación de la mencionada *ratio*, lo que lleva a pensar que la ley sufrió un cambio formal deliberado por parte de los compiladores justinianeos. En comparación con la tradición más antigua, ¿se aprecia una evidente heterogeneidad de fines?

**PAROLE CHIAVE:** Codice Teodosiano; Codice di Giustiniano; Costantino; maltrattamento di animali; *cursus publicus*.

**PALABRAS CLAVE:** Código Teodosiano; Código de Justiniano; Constantino; maltrato de animales; *cursus publicus*.

**SOMMARIO:** 1. I testi della legge, dal Teodosiano ai Basilici. – 2. Titianus, lo sconosciuto destinatario e Costantino, l'imperatore emanante reale o putativo. – 3. Quali animali: *animalia publica* (C.Th. 8,5,2); *equi, qui publico cursui deputati sunt* (C. 12,50,1); οἱ ἵπποι οἱ ἀφορισμένοι τῷ δημοσίῳ δρόμῳ (B. 56,17,1, *restitutus*). – 4. Quali corpi contundenti: bastoni, fruste e pungoli. – 5. Sulle tracce dello scopo della legge.

### 1. I testi della legge, dal Teodosiano ai Basilici

Per la legge di cui intendiamo occuparci, attribuita a Costantino e datata al 316, risulta una triplice (e non del tutto omogenea) trasmissione: C.Th. 8,5,2, C. 12,50,1 e B. 56,17,1, *restitutus*. Si tratta di una legge per nulla sconosciuta che

ha richiamato, anche di recente, l'attenzione di storici e di giuristi<sup>1</sup>. Un moderno retrogusto 'animalista', un destinatario avvolto nel mistero, una persistente incertezza sull'imperatore emanante e, nel *backstage*, un'insistita chiacchiera sul passato di Costantino. Ce n'è abbastanza per ritornare sull'argomento.

Per cominciare dalla tradizione più antica, nel testo tramandato dal Codice Teodosiano si fa divieto di utilizzare bastoni per incitare gli *animalia publica*, ovvero del *cursus publicus* (C.Th. 8,5,2).

Così recita il testo inserito nel Codice di Teodosio II (in particolare nel libro ottavo, titolo quinto, *De cursu publico angariis et parangariis*)<sup>2</sup>:

C.Th. 8,5,2 (316 Mai. 14). *Idem A. (Constantinus) ad Titianum. Quoniam plerique nodosis et validissimis fustibus inter ipsa currendi primordia animalia publica cogunt quidquid virium habent absumere, placet, ut omnino nullus in agitando fuste utatur, sed aut virga aut certe flagro, cuius in cuspide infixus brevis aculeus pigrescentes artus innocuo titillo poterit admonere, non ut exigat tantum, quantum vires valere non possunt. Qui contra hanc fecerit sanctionem promotus, regradationis humilitate plectetur: munifex poenam deportationis excipiat. Dat. prid. id. Mai. Sabino et Rufino cons.*

Parafrasando, dunque, poiché i più, con *fustes nodosi* e *validissimi*<sup>3</sup>, già nelle fasi iniziali del viaggio costringono gli *animalia publica* a consumare qualsiasi forza abbiano, piace che nessuno utilizzi mai un *fustis* per incitare, bensì con una *virga* o, tutt'al più, con un *flagrum*, sulla punta del quale sia stato attaccato un *brevis aculeus*, possa sollecitare gli arti impigriti con uno stimolo innocuo, affinché non pretenda tanto quanto le forze non possono raggiungere. Se un *promotus* avrà agito contro questa norma, sia colpito dal disonore della degradazione; un *munifex* subisca la pena della deportazione<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Indichiamo, in particolare, M. CASSIA, *Cavalli cappadoci e cursus publicus in età costantiniana: humanitas imperiale o logica del profitto?*, in Aa.Vv., *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Congresso Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013)*, a cura di L. DE SALVO – E. CALIRI – M. CASELLA, Bari, 2016, 453-478; F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue, 2, 2019, 680, nt. 1.

<sup>2</sup> La trasmissione di questo testo è limitata al manoscritto *Parisinus 9643 (Paris BnF Lat. 9643)*, indicato con la sigla *R* nell'edizione di Mommsen. Cfr. *Codex Theodosianus, Volumen I, Theodosiani Libri XVI, Cum constitutionibus Sirmonianis edidit adsumpto apparatu* P. KRUEGERI TH. MOMMSEN, *Pars posterior, Textus cum apparatu*, Berlin, 1904 (r. a. Hildesheim, 2000), 375. Per approfondimenti sul suddetto manoscritto, il rimando resta a J.M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid, 2014, spec. 57-66. Non sono esenti da significativi problemi i testi tra i quali il provvedimento in esame è inserito. La costituzione che lo precede (ossia C.Th. 8,5,1), inviata ad un destinatario incerto (*Constantius*), potrebbe essere postdatata al 326 se effettivamente indirizzata al prefetto del pretorio con tale nome (cfr. alla voce *Fl. Constantius 5, PLRE*, I, 225). Presenta incertezze anche la costituzione che segue (ossia C.Th. 8,5,3), recante l'*inscriptio Idem A.* e datata al 326, dal momento che il destinatario Acindino ricoprì la carica di prefetto del pretorio dal 338 al 340.

<sup>3</sup> *Fustis validus* è espressione che si rintraccia anche in Serv. *ad Verg. georg.* 2,427 (*VIRENS SVAS quia tenera virgulta solent religari fustibus validioribus*).

<sup>4</sup> In M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., 453, si offre la seguente traduzione: «Dal momento che parecchi con bastoni nodosi e robustissimi costringono gli animali di proprietà dello Stato ad esauri-

Segue il testo proveniente dal *Codex repetitae praelectionis* (C. 12,50,1), nel quale la legge è collocata in apertura del titolo omonimo rispetto a quello del Teodosiano. Tale testo restituisce una versione ridotta e modificata di quest'ultimo:

C. 12,50,1 *Imp. Constantinus A. ad Titianum. Equos, qui publico cursui deputati sunt, non lignis vel fustibus, sed flagellis tantummodo agitari decernimus: poena non defutura contra eum, qui aliter fecerit. D. prid. id. Mai. Sabino et Rufino cons. (a. 316)*

Ebbene, parafrasando, i cavalli che sono impiegati nel *cursus publicus* non siano spronati con *ligna* e *fustes*, ma soltanto con *flagella*: non mancherà la pena contro colui che avrà agito in modo diverso<sup>5</sup>. L'elemento testuale di maggiore novità è rappresentato dal fatto che non si parla di *animalia publica*, bensì di *equi, qui publico cursui deputati sunt*.

La terza tradizione testuale è contenuta nei Basilici, con parole che quasi ricalcano la versione giustiniana. Quello che leggiamo nelle edizioni moderne della compilazione bizantina è, tuttavia, un testo *restitutus*, ricostruito grazie al corrispondente passo della *Synopsis Basilicorum Maior*<sup>6</sup>:

re tutte le proprie energie fin dal principio della tratta, (l'imperatore) ordina, senza eccezioni, che nessuno si serva del bastone come sprone, ma (adoperti) uno scudiscio o comunque uno staffile, alla cui estremità un corto pungolo fissato potrà sollecitare con un'innocua stimolazione le membra impigrite, così da non pretendere uno sforzo insostenibile. Il *promotus* che avrà agito in contrasto con questa sanzione sia punito con l'umiliazione della retrocessione: il *munifex* patisca la condanna alla deportazione». Cfr. anche la traduzione inglese in C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmonian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York, 1952 (r. a. 1969), 195: «Since very many persons by means of knotty and very stout clubs force the public post animals, at the very beginning of their course, to use up whatever strength they have, it is Our pleasure that no person at all shall use a club in driving, but shall employ either a switch or at the most a whip in the tip of which a short prick has been inserted, by which the lazy limbs of the animals may be gently tickled into action, and the driver must not force the animals to exert themselves beyond their strength. 1. If any soldier of advanced rank should contravene this sanction, he shall be punished by the humiliation of demotion; if a common soldier, he shall receive the penalty of deportation».

<sup>5</sup> Cfr. *The Codex of Justinian. A New Annotate Translation, with Parallel Latin and Greek Text, Based on A Translation by Justice F. H. Blume*, B.W. FRIER (general editor), III, Cambridge, 2016, 2995: «We decree that the horses assigned to the public post shall not be struck by sticks or cudgels, but only by whips. Punishment will not be wanting on the person who does otherwise». Non sembra inutile considerare anche *Cuerpo del Derecho Civil Romano* [...], por D. ILDEFONSO L. GARCÍA DEL CORRAL [...], Segunda parte [...], *Código*, Tomo II, Barcelona, 1895, 758 (qui C. 12,51,1): «Mandamos que los caballos que están destinados á la posta pública no sean arreados con palos ó varas, sino solamente con látigos; no habiendo de faltar pena contra el que hubiere obrado de otro modo», e altresì *Les Douze Livres du Code de l'Empereur Justinien* [...], traduits en français par P.-A. TISSOT, IV, Metz, 1810 (r. a. Aalen, 1979), 420: «Nous ordonnons que les chevaux qui sont destinés aux voitures, soient stimulés non avec des bâtons, mais seulement à coups de fouet; on décrènera une peine à celui qui agira autrement» (su questa traduzione, cfr. nt. 31).

<sup>6</sup> *Synopsis Basilicorum sive Synopsis Maior*, Δ,8,1: «VIII. Περί τοῦ δημοσίου δρόμου καὶ τῶν τοῖς κοντούροις χρωμένων. 1. Ἀνάγν. βι. νς' τί. ιζ'. οὔτινος ἐν τῷ ἀ' κεφαλαίῳ φησίν· Οἱ ἵπποι οἱ ἀφορισμένοι τῷ δημοσίῳ δρόμῳ οὐδὲ ξύλοις οὐδὲ ῥοπάλοις τύπτονται, ἀλλὰ μόνον φραγγελίοις ἐλαύνονται. οὐδὲ γὰρ ἐλλείπει τιμωρία κατὰ τοῦ παρὰ ταῦτα ποιοῦντος». L'edi-

B. 56,17,1, *restitutus* (ed. Scheltema, van der Wal, A VII, 2592). Οἱ ἵπποι οἱ ἀφορισμένοι τῷ δημοσίῳ δρόμῳ οὐδὲ ξύλοις οὐδὲ ῥοπάλοις τύπτονται, ἀλλὰ μόνον φραγγελίσις ἐλαύνονται· οὐδὲ γὰρ ἐλλείπει τιμωρία κατὰ τῶν παρὰ ταῦτα ποιούντων.

Si tratta quasi di una traduzione letterale, ma che comunque lascia trasparire interessanti profili linguistici. Ancora parafrasando, i cavalli selezionati per il *cursus publicus* non siano percossi con legni o mazze, ma siano colpiti soltanto con fruste; non mancherà infatti la pena nei confronti di coloro che agiranno contro queste disposizioni.

Come è palese da quanto detto finora, la tradizione occidentale del testo si interrompe con il Codice Teodosiano e non vi sono tracce di successive modifiche<sup>7</sup>.

Prima di concentrarci sui passaggi di maggiore importanza dal punto di vista esegetico presenti nella triplice tradizione della legge, come gli animali e gli strumenti di offesa, è necessario evidenziare alcuni profili problematici emergenti dall'*inscriptio*.

## 2. *Titianus, lo sconosciuto destinatario e Costantino, l'imperatore emanante reale o putativo*

Approfondiamo questi aspetti con ordine, basandoci (è appena il caso di precisarlo) sui dati formali della legge restituiti dal Teodosiano. La *subscriptio* ci informa come la legge risulti *data* il 14 maggio 316<sup>8</sup>. L'*inscriptio* riporta che l'imperatore emanante è il medesimo a cui va attribuita la costituzione immediatamente precedente nella sistematica teodosiana (C.Th. 8,5,1), ossia Costantino<sup>9</sup>.

zione dei Basilici in H.J. SCHELTEMA, N. VAN DER WAL, *Basilicorum Libri LX, Series A, Volumen VII, Textus Librorum LIII-LIX*, Groningen, 1974, 2592, reca infatti: «Libri LVI Titulus XVII Restitutus. > Τίτλος ιζ'. > Περὶ τοῦ δρόμου τοῦ δημοσίου, ἀγγαρειῶν καὶ παραγγαρειῶν». Il testo è restituito, come detto, dalla *Synopsis Basilicorum*: cfr. P. ZEPOS (post C.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL), *Synopsis Basilicorum. Jus Graecoromanum*, V, Editio Alterna Lucis Ope Expressa, Aalen, 1962, 184. Nell'opera di Heimbach, cfr. K.W.E. HEIMBACH, *Basilicorum Libri LX*, V, Lipsiae, 1850, 157 (alla nota *v*, ulteriori precisazioni circa la precedente edizione a cura di Fabroto).

<sup>7</sup> La legge è assente dal *Breviarium* di Alarico II. Delle 66 costituzioni che compongono il corposo titolo C.Th. 8,5 (*De cursu publico angariis et parangariis*), divenuto il secondo nella compilazione visigotica, i commissari alariciani ne scelgono soltanto una (C.Th. 8,5,59) e tralasciano tutte le altre, compresa quella di cui ci occupiamo.

<sup>8</sup> La data pare sicura: il consolato di Sabino e Rufino non si ripete e connota univocamente l'anno 316. Cfr. *Codex Theodosianus, Volumen I, Theodosiani Libri XVI, Cum constitutionibus Sirmonianis edidit adsumpto apparatu* P. KRUEGERI TH. MOMMSEN, *Pars prior, Prolegomena*, Berlin, 1905 (r. a. Hildesheim, 2002), CCXI-CCXII; O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, 1919 (r. a. Frankfurt am Main, 1984), 164-165.

<sup>9</sup> Come detto (cfr. nt. 2), anche la prima costituzione del titolo presenta un destinatario incerto (Constantius), perché, se fosse rivolta al prefetto del pretorio Constantius, dovrebbe recare la data del 326 (cfr. s. v. F. Constantius, *PLRE*, I, 225).

Segue l'indicazione del destinatario: un funzionario chiamato Titianus, di cui conosciamo solo il nome, mancando ogni ulteriore dettaglio circa la sua *dignitas*. E qui cominciano i problemi, perché la sua identificazione finisce per mettere in dubbio quella del principe legislatore.

Prima di verificare la presenza di altri funzionari con lo stesso nome all'interno del Teodosiano, bisogna subito sottolineare che in dottrina si è tentato di mettere in relazione il Titianus destinatario di C.Th. 8,5,2 con un altro Titianus, a cui è indirizzata una legge inserita nel solo *Codex repetitae praelectionis* (C. 7,16,41)<sup>10</sup>. L'*inscriptio* di quest'ultima reca i nomi di Costantino e di Licinio, nonché del destinatario, appunto un tale Titianus governatore della Cappadocia; la *subscriptio*, purtroppo, manca del tutto e non conosciamo, quindi, la data del provvedimento (Costantino e Licinio sono associati al potere – come è noto – dall'agosto 313 al luglio 324)<sup>11</sup>. Si aggiunga che il dispositivo di C. 7,16,41 non può offrire

<sup>10</sup> C. 7,16,41. *Impp. Constantinus et Licinius AA. ad Titianum praesidem Cappadociae. Iubemus omnes epistulas actricis, quas ad Aelium tamquam principalem fecerat, inanes et vacuas esse atque in irritum devocari ac de ingenuitate eiusdem Aelii requiri nec mulieri id obesse, quod ad eum tamquam decurionem ac principalem scripserit, vel id, quod idem se finxerit decurionem vel principalem, maxime cum non solum testium professione et cognationis eius, quae iugum servile agnoscit, verum etiam voce propria eiusdem Aelii apud aliud iudicium patuerat, quod condicionis servilis videretur.* Sulla tradizione papiracea del provvedimento nel primo Codice giustiniano si rimanda, per tutti, a P. RADICIOTTI, *PSI XIII 1347*, in *Scrivere libri e documenti nel mondo antico*, a cura di G. CAVALLI – E. CRISCI – G. MESSERI – R. PINTAUDI, Firenze, 1998, 90, 169-170, con letteratura precedente. Non possiamo soffermarci, in questa sede, su una questione di particolare importanza che pure balza agli occhi e non può essere completamente sottaciuta. A parte il problema concernente la presenza del nome di Licinio nell'*inscriptio*, la sostituzione in C. 7,16,41 rappresenta infatti uno dei casi di leggi (date dal 312 fino al 438) che ci si aspetterebbe di leggere nel Teodosiano e che, invece, non troviamo. Sorvoliamo sui motivi che possono giustificare la mancata presenza (forse la natura del provvedimento non interessava i compilatori teodosiani al lavoro su *leges generales*?) e che agitano una questione di enorme momento, ossia quella concernente le fonti del Codice di Giustiniano, ma che non rilevano direttamente nella presente ricerca. Ci limitiamo a rimandare, in proposito, ai rilievi in R. LAMBERTINI, *Se, per le costituzioni anteriori al 438, i tres veteres codices siano stati l'unica fonte del Codice giustiniano*, in *AUPA* 61, 2018, 124-144, rivolti agli studi in P.O. CUNEO, *Codice di Teodosio, Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, 14, 2003, 263-322 (pubblicato anche in *SDHI*, 68, 2002, 265-317) e in E. GERMINO, *Codex Theodosianus e Codex Iustinianus: un'ipotesi di lavoro*, in *Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di L. DE GIOVANNI, Napoli, 2012, 61-85, ora in *Codici, società, cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli, 2021, 73-102, tutti con ulteriori letture (in particolare, sulla possibile origine del provvedimento in C. 7,16,41, cfr. la bibliografia in P.O. CUNEO, *Codice di Teodosio* cit., 267-268).

<sup>11</sup> In O. SEECK, *Regesten* cit., 54, si afferma che la costituzione riportata in C.Th. 8,5,2 è da attribuirsi a Licinio qualora si identifichi il destinatario Titianus con l'omonimo *praeses* della Cappadocia. Una possibile coincidenza tra i due Titianus è segnalata anche alle voci *Titianus 1* (*PLRE*, I, 917), in cui è indicato come ricevente di C. 7,16,41, e *Titianus 2* (*PLRE*, I, 917), concernente lo sconosciuto destinatario (forse un «provincial governor»?) a cui è rivolta C.Th. 8,5,2, «possibly identical with *Titianus 1*». Più cauto appare Mommsen (*Codex Theodosianus* [...], *Prolegomena* cit., CCVII): tra i *constitutionum acceptores*, il nome Titianus è inserito nella sezione *magistratu non enuntiato* e appare come destinatario di C.Th. 8,5,2 e di C.Th. 12,1,36 (cfr. nt. 13). Se ben abbia-

alcun aiuto, poiché manca qualsivoglia correlazione con il contenuto del provvedimento di cui ci occupiamo<sup>12</sup>. Pertanto, in un simile quadro, la proposta di identificare il Titianus destinatario di C.Th. 8,5,2 con il Titianus *praeses* della Cappadocia in C. 7,16,41 (personaggio altrimenti perfettamente sconosciuto) resta e deve restare una semplice ipotesi. Tale rimane anche se è stata avanzata da illustri studiosi (i quali, a ben guardare, non si sono spinti oltre ad una doverosa notizia di omonimia e ad una mera ipotesi di identificazione) e accolta da un filone che, come diremo tra poco, ha ritenuto di ascrivere la paternità della legge a Licinio.

Viene, a questo punto, spontaneo chiedersi se esistano altre costituzioni nel Teodosiano indirizzate ad un destinatario di nome Titianus. La ricerca non conduce ad approdi sicuri. Oltre a quella in esame, contiamo quattro costituzioni, tutte successive al 316 e, almeno in due casi, inviate allo stesso magistrato, Fabius Titianus, che da altre fonti sappiamo essere stato *consularis Siciliae* proprio sotto Costantino<sup>13</sup> (senza dubbio non dopo il 337, ma non ci constano attestazioni che permettano di affermare che nel 316 ricoprì tale carica)<sup>14</sup>. A complicare il quadro è il fatto che il nome Titianus risulta di uso piuttosto comune<sup>15</sup>.

Tornando alla tesi che propone l'identificazione dei due Titianus in C.Th. 8,5,2 e in C. 7,16,41, si deve segnalare che l'adesione a questa idea comporta, come si accennava, una conseguenza notevole: se il destinatario è governatore della Cappadocia, la paternità della legge è da ascrivere non a Costantino, bensì a

mo visto, Mommsen non propone alcuna identificazione tra il destinatario di C.Th. 8,5,2 e quello di C. 7,16,41 (v. anche *Codex Theodosianus* [...], *Prolegomena* cit., CC).

<sup>12</sup> Sulla non correlazione tra i due frammenti cfr. anche O. SEECK, *Regesten* cit., 127.

<sup>13</sup> Le quattro costituzioni sono C.Th. 7,1,3 (a. 349), indirizzata a Fabius Titianus (prefetto del pretorio), C.Th. 9,17,1 (a. 340), indirizzata a Fabius Titianus (prefetto della città di Roma), C.Th. 12,1,36 (indirizzata a Titianus senza indicazione della *dignitas*, ma è probabile che si tratti ancora, come indicato in *PLRE* I, 918, di Fabius Titianus) e C.Th. 14,3,17 (a. 380), indirizzata a Celsinus Titianus (vicario dell'Africa, ma non rileva perché la datazione è troppo posteriore al periodo che ci riguarda). Per il Titianus in C. Th. 12,1,36 v. anche, come si è detto, TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* [...], *Prolegomena* cit., CC.

<sup>14</sup> Secondo M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., 458, «assume particolare rilievo, a nostro avviso, il fatto che la costituzione di C.Th. 8, 5, 2 fosse indirizzata al *praeses* di Cappadocia, terra non a caso rinomata proprio per la straordinaria qualità dei suoi equini, ancor oggi ampiamente utilizzati, assieme a muli e asini, nei trasporti e nei lavori agricoli». Ora, non sappiamo se Fabius Titianus fosse stato all'epoca *consularis Siciliae* e se possa essere considerato il misterioso Titianus di C.Th. 8,5,2, ma, seguendo la linea interpretativa tracciata dalla studiosa, si potrebbe obiettare che non solo la Cappadocia, ma anche la Sicilia era conosciuta per la qualità dei suddetti animali (cfr. M. CASSIA, *Multa enim bona Sicilia generat: patrimonio zootecnico e nuovi profili professionali*, in M. CASSIA – C. GIUFFRIDA, *Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al primo Medioevo. Atti dell'Incontro di Studio, Catania-Piazza Armerina 21-23 maggio 2015*, Catania, 2016, 43-106, spec. 60-73 e 82-89). In realtà, a nostro avviso, una norma generale come questa non poteva essere limitata ai soli territori che potessero vantare una tradizione nell'allevamento di animali pregiati, ma si doveva estendere a tutte le regioni dell'impero.

<sup>15</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 54: «doch ist der Name zu häufig, als daß man dies mit Sicherheit annehmen könnte».

Licinio. Se ci si incammina su questa via, si deve coerentemente concludere che l'*inscriptio* del testo di cui ci occupiamo riporta soltanto il nome di Costantino (e non, come dovremmo aspettarci, i nomi di entrambi gli imperatori) perché, in questo come in altri casi di *damnatio memoriae*, è stata 'ripulita' dall'indicazione di quello di Licinio<sup>16</sup>. Il punto è di notevole importanza perché l'attribuzione a Licinio comporta la necessità di inquadrare il provvedimento nell'ambito della sua legislazione e non in quella di Costantino<sup>17</sup>. Dato che la legge non contiene alcun riferimento a realtà locali<sup>18</sup>, potrebbe essere possibile ipotizzare che sia stata recepita anche da parte dell'imperatore che non l'aveva emanata. Tuttavia, questa strada appare difficile da percorrere, considerato – come è da tutti saputo – che al tempo i rapporti tra i due principi non erano affatto distesi<sup>19</sup>. Il terreno è, quin-

<sup>16</sup> Su questo aspetto (e, più in generale, per l'indicazione della letteratura più risalente sul problema dell'attribuzione a Costantino di provvedimenti di Licinio), v., tra gli altri, M. AMELOTI, *Legge e volontà imperiale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, ora in *Altri scritti giuridici*, a cura di M.P. PAVESE, Torino, 2014, 236; R. ANDREOTTI, *L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, 3, Milano, 1962, spec. 44.

<sup>17</sup> Prudente la posizione di M. AMELOTI, *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in *SDHI*, 27, 1961, ora in *Scritti giuridici*, a cura di L. MIGLIARDI ZINGALE, Torino, 1996, spec. 566, che rimarca come per l'attribuzione a Licinio «l'unico argomento» sia rappresentato dall'identificazione dei destinatari di C.Th. 8,5,2 e C. 7,16,41. Altrettanta cautela in J. GAUDEMET, *Constantin restaurateur de l'ordre*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli, 1948, ora in Id., *Études de droit romain. II. Institutions et doctrines politiques*, Napoli, 1979, 667 (che lamenta come niente permetta di affermare che i due destinatari di nome Titianus si sovrappongano). In termini di possibilità si esprime anche S. CORCORAN, *Hidden from History: the Legislation of Licinius*, in J. HARRIES – I. WOOD (ed.), *The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, London, 1993, spec. 107, nt. 56 e 114 (Licinio «potrebbe celarsi» dietro al nome di Costantino).

Maggiore sicurezza circa la paternità di Licinio in R. ANDREOTTI, *L'imperatore Licinio* cit., 44-45, nt. 6 (lo studioso accetta l'identificazione di Titianus come *praeses Cappadociae*: 43, nt. 1). Viceversa, altri studiosi riferiscono il provvedimento a Costantino. Così, anzitutto, Gotofredo: cfr. *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI [...] opera et studio Antonii Marvillii Antecessoris Primicerii in Universitate Valentina Editio Nova in VI. Tomos Digesta [...] Aucta Quibus Adiecit Suas Ioan. Dan. Ritter, P. P., Tomus Secundus, Lipsiae [...]*, MDCCXXXVII, 528-529. Più recentemente, M. SARGENTI, *L'opera legislativa dell'imperatore Giuliano*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, 3, 1979, ora in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova, 1986, 208; *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, a cura di P.O. CUNEO, Milano, 1997, 40; P.P. ONIDA, *Il divieto dei sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione sistematica*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di san Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, a cura di F. SINI, P.P. ONIDA, Torino, 2003, 127-129 e Id., *Per lo studio delle costituzioni imperiali in Sardegna: cursus publicus e humanitas costantiniana*, in *Diritto@Storia*, 10, 2011-2012. Cfr. anche, come meglio vedremo, E. PAIS, *Storia della Sardegna e della Corsica durante il periodo romano*, a cura di A. MASTINO, 2, Nuoro, 1999 (riedizione dell'opera pubblicata a Roma nel 1923), 186.

<sup>18</sup> Cfr. nt. 14.

<sup>19</sup> Per il problema della divisione dell'impero in quest'epoca rimandiamo, per tutti, a G. DE BONFILS, *La legislazione di Valentiniano e Valente*, in *Index*, 24, 1996, spec. 393-406, e a Id., *I rapporti legislativi tra le due partes Imperii*, in S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE (éd.), *Société, Économie, Administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq, 2012, 235. Sul medesimo problema, ma soprattutto per l'epoca posteriore, cfr. i saggi in P. LEPORE, *Riflessioni sui rapporti bu-*

di, molto scivoloso e, in mancanza di dati inequivocabili, è necessario esercitare estrema cautela: con le parole di un autorevole studioso, «bisogna onestamente riconoscere che l'attribuzione è lungi [...] dalla certezza»<sup>20</sup>.

Si tratta, dunque, di una legge di Costantino (come pensano alcuni), di Licinio (come sostengono altri) o di entrambi (come pare doversi ricavare da uno studio recente)<sup>21</sup>? Una domanda senza risposta certa, ma le cui implicazioni devono essere adeguatamente chiarite. Se si afferma che il destinatario della costituzione è, «con ogni probabilità»<sup>22</sup>, Titianus governatore della Cappadocia (riconoscendo, peraltro, una originaria efficacia limitata della legge al contesto della regione), bisogna trarne la conseguenza che l'imperatore emanante fosse Licinio (e non attribuire il provvedimento ad entrambi gli imperatori)<sup>23</sup>. Sulla base delle considerazioni che abbiamo avanzato, ci appare, invece, preferibile lasciare aperta la possibilità che il destinatario non fosse il governatore della Cappadocia. Per di più, giudichiamo quantomeno rischioso affermare che il provvedimento fosse stato concepito con una efficacia inizialmente circoscritta ad una regione specifica come la Cappadocia. Innanzitutto perché ciò non è affermato nel testo, né risulta in alcun modo ricavabile in via interpretativa; in secondo luogo perché è tutt'altro che accertato che Titianus fosse 'quel' Titianus governatore della Cappadocia; in terzo luogo, perché il *cursus publicus* era un servizio per sua stessa natura esteso all'intero territorio imperiale. Pare, pertanto, preferibile ritenere che una norma di questo tenore abbia conosciuto, fin dalla sua emanazione, un'applicazione diffusa e non geograficamente ridotta (è appena il caso di precisare che, un secolo dopo, la legge avrebbe comunque assunto efficacia generale in forza del suo inserimento nel Teodosiano).

*rocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, Roma, 2012. In linea di massima, si deve registrare la tendenza a ritenere che Costantino e Licinio abbiano legiferato separatamente. Sul punto, cfr. soprattutto C. CASTELLO, *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell'"inscriptio" e della "subscriptio" di C.Th.*, 8, 18, 1, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, 2, 1976, 42-43, e M. AMELOTTI, *Da Diocleziano a Costantino* cit., spec. 550-573. Vedi anche C. DUPONT, *La domaine géographique d'application des textes constantiniens. Procédés de détermination*, in *Iura*, 18, 1967, 28-44.

<sup>20</sup> M. AMELOTTI, *Da Diocleziano a Costantino* cit., 566.

<sup>21</sup> La posizione espressa sul punto in M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., spec. 457-458 e 477-478, non ci risulta del tutto chiara. Nel corso della ricerca, infatti, la studiosa colloca la costituzione nel contesto locale della Cappadocia e sembra propendere per un'esplicita attribuzione a Licinio; nel prosieguo dell'indagine, però, si sofferma a considerare le fonti letterarie concernenti il rapporto tra Costantino e gli animali del *cursus publicus*, finendo per assegnare la paternità del provvedimento anche a quest'ultimo imperatore («il Costantino della costituzione indirizzata a *Titianus*», 478). Perciò è forse corretto ritenere che, dal suo punto di vista, la legge sia da ascrivere ad entrambi (dato che è indirizzata «da Costantino ad un Titianus, quasi certamente proprio il *praeses Cappadociae* destinatario anche di *CI 7*, 16, 41 e funzionario della *pars* di fatto governata da Licinio», M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., 477).

<sup>22</sup> M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., 457.

<sup>23</sup> Cfr. nt. 21.



Dunque, Costantino imperatore emanante reale o putativo? L'interrogativo si pone senz'altro se ci si interroga sul contesto in cui l'originario provvedimento è maturato; tuttavia, se si considera la tradizione successiva della legge (già a partire dal Teodosiano) non si può non rilevare come, quand'anche la legge non fosse stata emanata da Costantino, comunque gli appartenga per diritto perché assorbita sotto il suo nome, quello di Licinio essendo stato cancellato con la *damnatio memoriae*.

3. *Quali animali*: animalia publica (C.Th. 8,5,2); equi, qui publico cursui deputati sunt (C. 12,50,1); οἱ ἵπποι οἱ ἀφορισμένοι τῷ δημοσίῳ δρόμῳ (B. 56,17,1, restitutus)

A quali animali si applicava la legge in discorso? Nel Teodosiano leggiamo *animalia publica*, nel Giustiniano *equi, qui publico cursui deputati sunt* (C. 12,50,1) e, nella *Synopsis*, οἱ ἵπποι οἱ ἀφορισμένοι τῷ δημοσίῳ δρόμῳ.

Prendendo anzitutto in esame il testo del Teodosiano, è necessario soffermarsi sull'espressione *animalia publica*, che pare corretto precisare nel senso di *animalia* del *cursus publicus*. Ma 'quali' animali sono questi *animalia*? Non condividiamo l'opinione, per certi aspetti fondante, di Gotofredo, che intende solo gli *equi*<sup>24</sup>. A noi sembra che l'equivalenza tra *animalia publica* e cavalli destinati al *cursus publicus* sia negata primariamente dal fatto che nel *cursus*, organizzato secondo le due note categorie del *cursus velox* e del *cursus clabularius*<sup>25</sup>, erano impiegati non solo cavalli ma anche asini, muli e buoi<sup>26</sup> (per giunta, tra gli stes-

<sup>24</sup> *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis* IACOBI GOTHOFREDI cit., 528, nota c), redatta dallo stesso Gotofredo: «Animalia publica [...] sunt Equi publico cursui deputati, ut Τριβόν. d. l. I. reposuit».

<sup>25</sup> Secondo la sintesi che gli studiosi hanno ricavato da fonti giuridiche e letterarie, il *cursus clabularius* può essere paragonato ad una «corsa normale», principalmente utilizzata per il «trasporto delle derrate e dei bagagli dei militari» o, più in generale, di «persone e beni dello Stato» quali «armi, tributi, oro ed argento per le zecche, bottino di guerra, animali, abiti, collezioni di libri per le biblioteche etc.», mentre il *cursus velox* può essere definito una «corsa accelerata» ed era «destinato al trasporto dei corrieri e dei funzionari statali», per «la diffusione e la circolazione delle informazioni ufficiali» (così L. DI PAOLA, *Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Soveria Mannelli, 1999, spec. 15-16 e 65-66). Sulla differenza tra il *cursus velox* e il *clabularius*, rimandiamo, per tutti, anche a P. STOFFEL, *Über die Staatspost, die Ochsenespanne und die requirierten Ochsenespanne. Eine darstellung des römischen Postwesens auf Grund der Gesetze des Codex Theodosianus und des Codex Iustinianus*, Bern, 1994, spec. 15-16, 21-22 e *passim*, e ad A. KOLB, *Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich*, Berlin, 2000, 52-53 (anche per indicazioni lessicali circa la doppia attestazione *clabularius/clavularius*) e *passim*.

<sup>26</sup> Per citare alcune fonti a titolo di esempio, si parla di *boves* (C.Th. 8,5,1), di *mulae* (C.Th. 8,5,8; C.Th. 8,5,53), di *asini* (C.Th. 8,5,38 e 8,5,41). Sull'impiego di animali diversi dai cavalli cfr., tra gli altri, L. LEMCKE, *Imperial transportation and Communication from the Third to the Late Fourth Century: The Golden Age of the cursus publicus*, Bruxelles, 2016, spec. 24-27 e 54-60 e *passim*; P. STOFFEL, *Über die Staatspost* cit., spec. 21-22 e *passim*; A. KOLB, *Transport und Nachrichtentransfer* cit., 214 e *passim*.

si cavalli del *cursus*, parrebbe esserci stata una significativa differenza tra quelli da corsa e quelli da tiro)<sup>27</sup>. Inoltre, a sostegno della nostra tesi, per la quale nel Teodosiano *animalia publica* individuerebbe ogni animale del *cursus*, possono valere alcune considerazioni su ciò che il testo non dice. Nella legge non si forniscono precisazioni riguardanti gli animali del *cursus* ai quali si applica la norma, individuati unicamente dall'espressione *animalia publica*. Più che concentrarsi sul noto problema, qui non dirimente, della provenienza degli animali (soltanto da requisizioni a privati o anche da allevamenti statali?)<sup>28</sup>, ai nostri fini appare di maggiore utilità verificare se tale accostamento ricorra altrove nel Codice Teodosiano. Se ci si affida, dunque, ad una interpretazione di tipo sistematico, si rintracciano le medesime parole in altri cinque luoghi del Teodosiano (quattro dei quali nello stesso titolo *De cursu publico angariis et parangariis*), in cui, se non erriamo, mantiene sempre il generico significato di 'animale del *cursus publicus*' (non necessariamente un cavallo)<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Come si sa, erano ordinariamente utilizzati buoi (per le *angariae* del *cursus clabularius*), muli e asini (per i veicoli del *cursus velox* come *birotae* e *redae*). Viceversa, per i cavalli pare doversi distinguere tra esemplari da corsa (indicati sovente come *veredi*, impiegati solo come animali da sella), ed esemplari da traino (*agminales*). Agli stessi scopi erano destinati anche i cavalli di riserva e quelli supplementari, ossia i *parhippi* e i *paraveredi*. In merito a questi profili, che non possiamo approfondire qui, cfr. A. KOLB, *Transport und Nachrichtentransfer* cit., spec. 214-216 e *passim*. Già in G.C. LEISER, *Jus Georgicum, sive Tractatus de praediis* [...], Lipsia-Francoforte, 1713, 346: «Duplicis autem generis equi in Cursu publico adhibebantur. Alii enim hominibus, alii sarcinis ferendis destinati erant». Per gli aspetti più tecnici, v. P. VIGNERON, *Le cheval dans l'antiquité gréco-romaine (Des guerres médiques aux grandes invasions). Contribution à l'histoire des techniques*, I, Nancy, 1968, 177 ss.

<sup>28</sup> Cfr. l'analisi, limitata ai soli cavalli, in S. MITCHELL, *Horse-breeding for the Cursus Publicus in the Later Roman Empire*, in *Infrastruktur und Herrschaftsorganisation im Imperium Romanum. Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis III. Akten der Tagung in Zürich 19. - 20.10.2012*, a cura di A. KOLB, Berlin, 2014, 246-261.

<sup>29</sup> In C.Th. 8,5,8 (a. 357) si dispone che nessuna usurpazione di *evectioes* doveva recare danno agli *animalia publica* del *cursus*. In C.Th. 8,5,10 (a. 358) si fa divieto di usare *animalia publica* per condurre veicoli privati. In C.Th. 8,5,53 (a. 395) si riporta la notizia della sottrazione di *animalia publica* e, nelle righe seguenti, si ordina che in futuro nessuno dovrà prendere *veredi* (ossia cavalli), muli o buoi oltre al numero prescritto, quasi a precisare il significato di *animalia publica* come comprensivo di tutti quelli che servono nel *cursus*. Si comanda, inoltre, che non manchi foraggio per gli *animalia publica* nelle stazioni di cambio (C.Th. 8,5,60, a. 400). Infine, in una costituzione collocata nel titolo *De operibus publicis* (C.Th. 15,1,35, a. 396), leggiamo come sulle finanze dei governatori provinciali gravasse la manutenzione di stalle e ricoveri per gli *animalia publica*. In tutti questi casi, dunque, l'*animal publicus* non appare mai equiparato al solo *equus/veredus*. Anzi, in C.Th. 8,5,53, come si è detto, si esplicita come *animalia publica* sia espressione volta a comprendere la totalità degli animali del *cursus*.

Per quanto concerne le fonti letterarie coeve, *animalia publica* si legge in AMM. 21,16,21 (in occasione dei funerali di Giuliano, a Gioviano, seduto sul carro che trasportava la salma del predecessore, sono presentati *probae* delle razioni militari e *animalia publica*). Su questo passo, per tutti, cfr. G. CARRASCO SERRANO, *El retrato amiano del emperador Joviano*, in *Fortunatae. Revista canaria de Filología, Cultura y Humanidades Clásicas*, 7, 1995, spec. 178. Nel medesimo titolo C.Th. 8,5 (e nel resto del Codice Teodosiano) si rintracciano altri provvedimenti in cui si parla, ancor più gene-

Ancora, nel testo è taciuta ogni indicazione circa la tipologia di viaggio (*velox* o *clabularius*?) e circa l'eventuale vettura<sup>30</sup>. Nel silenzio del provvedimento dobbiamo intendere che l'autorità imperiale si riferisse a qualsiasi genere di viaggio, sia tramite il *cursus velox* sia tramite il *cursus clabularius*, sia in sella sia con un qualsivoglia veicolo, trainato da cavalli da tiro o da altri animali<sup>31</sup>.

Anche gli elementi non taciuti bensì espressi nella legge ci sembrano confermare la voluta genericità delle parole *animalia publica*. Si consideri l'espressione *inter ipsa currendi primordia*. Benché, a tutta prima, questa sembri alludere ad una corsa al galoppo (andatura tipica del cavallo) perché il verbo *currere* descrive in genere un'azione piuttosto rapida (*celeriter moveri*)<sup>32</sup>, tuttavia, in questo contesto, pare forse eccessivo limitare il significato a 'galoppare'<sup>33</sup>. Infatti – oltre a non mancare attestazioni (anche in coevi trattati di veterinaria) in cui tale verbo è utilizzato in riferimento ad animali diversi dal cavallo (ad esempio, ai buoi)<sup>34</sup> – in ambito più specificamente giuridico la parola *currere* potrebbe assumere l'accezione di *cursum facere* o, meglio ancora, di *iter facere (cursu publico adhibito)*<sup>35</sup>, quindi di «compiere un tragitto» (senza particolare enfasi sull'andatura).

In aggiunta, come vedremo in dettaglio nel prossimo paragrafo, la legge esplicita i nomi di diversi strumenti atti a fungere da stimolo (bastoni e fruste di vario genere), ma non risulta che questi fossero adoperati solo su una specie animale anziché sulle altre (anzi, alcuni di questi erano impiegati anche sui corpi umani).

ricamente, di *animal*. Il significato del termine si precisa nel contesto in cui è collocato. Per concentrare l'attenzione sul titolo C.Th. 8,5, si considerino C.Th. 8,5,16 (in questo caso il testo si occupa di *veredi* e di *paraveredi*, dunque cavalli), C.Th. 8,5,23 (tutti gli animali del *cursus*), C.Th. 8,5,64 (come sinonimo di *veredi* e di *paraveredi*), C.Th. 8,5,66 (par di capire, tutti gli animali del *cursus*).

<sup>30</sup> Cfr. ntt. 25-27.

<sup>31</sup> Nella traduzione francese di C. 12,50,1 a cura di Tissot, come si è visto (cfr. nt. 5), il riferimento è ai «cavalli che trainano una vettura» («les chevaux qui son destinés aux voitures»), ma, a nostro avviso, il testo latino non sembra permettere tale restrizione. Così *Les Douze Livres du Code de l'Empereur Justinien* [...], traduits en français par P.-A. TISSOT, IV, Metz, 1810 (r. a. Aalen, 1979), 420.

<sup>32</sup> Cfr. la voce *currere* in *TLL*, IV, 1508.

<sup>33</sup> In questo senso, cfr. le fonti indicate in *TLL*, IV, 1512, compreso, per quanto concerne quelle giuridiche, Ulp. 32 *ad ed.* D. 19,5,20 pr. (*Apud Labeonem quaeritur, si tibi equos venales experiendus dederò, ut, si in triduo displicissent, redderes, tuque desulor in his cucurreris et viceris, deinde emere nolueris, an sit adversus te ex vendito actio*). Sempre sull'uso di *cursus*/*cursus* nel senso di 'galoppare' si aggiungano le riflessioni in J.N. ADAMS, *Pelagonius and Latin Veterinary Terminology in the Roman Empire*, Leiden, 1995, 144.

<sup>34</sup> Nell'opera *De curis bouum epitoma*, che rappresenta il quarto libro dei *Digesta artis mulomedicinalis* di Vegezio, si legge la frase *si boves concitentur ad cursum* (4,2,12). Su quest'ultima opera v. nt. 59. Cfr. inoltre la voce *currere* in *TLL*, IV, 1512 (*equitando*) e 1513 (*equi*); 1513 (*aliae bestiae*).

<sup>35</sup> H.E. DIRKSEN, *Manuale Latinitatis Fontium Iuris Civilis Romanorum. Thesauri Latinitatis Epitome In Usum Tironum*, Berlin, 1837, 238. L'espressione in C.Th. 8,5,2 è riportata sotto l'accezione «cursum facere».

Né la parte sanzionatoria, in chiusura del testo, permette di restringere la portata della legge ad una particolare tipologia di animali. I soggetti passibili di essere puniti in caso di violazione della norma sono *promoti* e *munifex* (sostituiti da un *quis* generico nelle proiezioni, cronologicamente successive, del *Codex giustiniano* e della *Synopsis*). *Munifex* è termine che indica il semplice *miles* nella *militia armata*, o il corrispondente *officialis* nella *militia inermis*; il *promotus* è contrapposto al *munifex* perché ha ottenuto una promozione (e, nella legge in discorso, la pena consiste infatti nella degradazione)<sup>36</sup>. Non è da escludere che il legislatore abbia accostato le parole *promoti* e *munifex* proprio allo scopo di comprendere la totalità degli appartenenti alla *militia* (come a dire: tutti, inferiori e superiori, sono tenuti al rispetto di questa norma). Così sembrano intenderla anche i giustinianeî che utilizzano un indeterminato *quis*<sup>37</sup>. Ci pare inoltre corretto ritenere che *promoti* e *munifex* siano sanzionati nel caso in cui siano personalmente responsabili degli abusi sugli *animalia publica* (e non, per ipotesi, qualora manchino di reprimere illeciti altrui, poiché il controllo del *cursus* spettava ad altri soggetti incaricati)<sup>38</sup>. A questo punto, sappiamo (come già era ben noto) che *promoti* e *munifex* utilizzavano il *cursus*<sup>39</sup>, ma essi potevano ben servirsi sia del *cursus velox*, sia del *cursus clabularius*, dato che, a seconda delle esigenze del momento, avrebbero necessitato di viaggiare leggeri e con una rapida andatura (quindi, ad esempio, in sella ad un *veredus*) oppure di trasportare carichi, anche pesanti.

Nel testo tramandato dal Teodosiano, dunque, non ci pare corretto circoscrivere il significato di *animalia publica* a quello di cavalli del *cursus*: l'espressione è da intendersi, a nostro avviso, come comprensiva di tutti gli animali del *cursus*.

<sup>36</sup> «Promotus, erat qui ad gradum aliquem promotus erat», «Munifex vero gregarius miles, vel cohortalinus. Nempe, ut in militia armata, ita et in Officiali alii promoti, alii munifex fuere: illi iam in gradua liquo constituti, hi Gregari»: così in *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI* cit., 528-529, con indicazione di fonti letterarie in cui i termini *promotus* e *munifex* sono attestati. Si noti come, in C.Th. 9,21,2, la contrapposizione sia invece posta tra *promotus* e *miles* (e ciò vale a rimarcare la sinonimia tra *miles* e *munifex*). Come già evidenziato in P. STOFFEL, *Über die Staatspost* cit., 83, il termine *promotus* non ha qui il significato di membro di una particolare unità militare, accezione che assume, viceversa, in altri contesti: cfr., per un primo orientamento, Y. LE BOHEC, *Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell'impero*, tr. it. L. Del Corso, Roma, 2008 (Paris, 2006), spec. 114-116.

<sup>37</sup> Anche se, ad essere precisi, nel testo del Giustiniano si potrebbe intravedere un allargamento del soggetto attivo del reato a ricomprendere utenti del *cursus* che non fossero membri della *militia*, bensì altre persone autorizzate. Sull'impiego del *cursus* da parte di altri soggetti (appartenenti al clero e, in alcuni casi, privati cittadini), cfr. ad esempio L. DI PAOLA, *Viaggi, trasporti e istituzioni* cit., 33-40 e 71-73; ID., *Il cursus publicus in età tardoantica: storia di un servizio di Stato tra conservazione e mutamento*, in *AntTard*, 24, 2016, 65-67.

<sup>38</sup> Cfr., invece, il dettato della norma in C.Th. 8,5,50. Per le diverse attività di controllo e gestione svolte da *agentes in rebus* e da curiali si rimanda alla sintesi in L. DI PAOLA, *Viaggi, trasporti e istituzioni* cit., 42, 55 e *passim*.

<sup>39</sup> Cfr. sul punto *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI* cit., 529 (*Promotos et Munifexes cursum publicum peregrisse*).

Considerando ora la tradizione del *Codex repetitae praelectionis*, ricordiamo come gli animali oggetto di protezione siano precisati con le parole *equi, qui publico cursui deputati sunt* (C. 12,50,1). Ebbene, a differenza della visione unitaria sostenuta da Gotofredo, noi intendiamo segnalare come una novità il passaggio testuale da «animali» a «cavalli». Nella seconda tradizione testuale, la tutela si sposta, quindi, sui soli *equi* ed è particolarmente interessante interrogarsi sul senso di questa modifica da parte dei compilatori al lavoro sul Codice del 534. Non pare infatti possibile spiegarla alla luce delle coeve riforme giustinianee in tema di *cursus*, della cui effettiva portata molto si discute in dottrina<sup>40</sup>. Non risulta, comunque, che gli animali del *cursus* all'epoca fossero rappresentati soltanto dai cavalli: si pensi, per esempio, al fatto che nel *Codex* del 534 è accolta la legge di Leone (C. 12,50,22) che abolisce il *cursus clabularius* solo in alcune zone, lasciandolo perciò in vigore in altre, oppure alla testimonianza di Procopio, che attesta la prassi di impiegare asini al posto di cavalli<sup>41</sup>. In ogni caso, è noto come anche nel *cursus velox* si utilizzassero animali diversi dai cavalli, come i muli, per il traino di vetture leggere<sup>42</sup>. I cambiamenti intervenuti nell'organizzazione del *cursus* non sono, dunque, tali da spiegare la sostituzione di *animalia* con *equi*. Sarebbe stato infatti molto più ragionevole da parte dei compilatori mantenere la generica espressione *animalia publica* e non compiere un passo indietro nella tutela riservata agli animali diversi dai cavalli. La legge finisce invece per segnare, di fatto, un arretramento nell'efficienza del *cursus publicus* e su questo punto merita un supplemento di attenzione. La modifica testuale operata dai compilatori giustiniani – che non trova, come ripetiamo, spiegazioni soddisfacenti sul lato pratico – costringe a spostare l'attenzione su considerazioni di carattere culturale, forse anche religioso, e potrebbe trovare la sua ragione d'essere se calata nella mitologia del 'cavallo di Costantino' che si era venuta formando e di cui a breve parleremo.

Niente di nuovo per quanto riguarda il testo della *Synopsis*, che si adagia sul rispettabile trattamento riservato ai cavalli e sulla scomparsa degli altri animali del *cursus*<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> Uno degli elementi di maggiore spicco è costituito dal fatto che il titolo C. 12,50 (*De cursu publico, angariis et parangariis*) risulta fortemente ridimensionato rispetto all'omonimo titolo del Teodosiano (C.Th. 8,5). Si rimanda alle considerazioni, tra le altre, in L. DI PAOLA, *Il cursus publicus in età tardoantica* cit., 65 e, soprattutto, in A. KOLB, *Transport und Nachrichtentransfer* cit., 221-226, con indicazione delle principali fonti in materia anche per quanto concerne il periodo successivo all'emanazione del *Codex repetitae praelectionis*.

<sup>41</sup> Cfr. C. 12,50,22 (l'abolizione del *cursus clabularius* è circoscritta alla diocesi orientale e ad altre località taciute nella legge ma menzionate in una *instructio* del prefetto del pretorio Pusaesus) e Procop. *Arc.* 30,11.

<sup>42</sup> A. KOLB, *Transport und Nachrichtentransfer* cit., 70. Cfr. nt. 27.

<sup>43</sup> Non consideriamo, perché non pertinente in questa sede, l'interrogativo se il testo della *Synopsis* rispecchiasse l'effettiva realtà del *cursus* nell'impero bizantino del X secolo. Un primo orientamento in A. KOLB, *Transport und Nachrichtentransfer* cit., 226 (ma il punto meriterebbe un approfondimento specifico).

#### 4. *Quali corpi contundenti: bastoni, fruste e pungoli*

*Fustes, virga, flagrum* (nel Codice Teodosiano); *ligna, fustes, flagella* (nel Giustiniano), ξύλον, ῥόπαλον, φραγγέλιον (nella *Synopsis*). Quali strumenti, ai sensi della presente legge, erano da considerarsi ammessi e quali proibiti?

I corpi contundenti illeciti. Nel testo del Teodosiano si vieta l'uso del bastone (*fustis*) per spronare gli animali. L'imperatore prende atto che la maggior parte degli utenti del *cursus*, fin dall'inizio del viaggio, impiegava *fustes nodosi et validissimi* per incitare gli animali a «consumare ogni forza» (*quidquid virium habent absumere*). E possiamo intendere che l'esaurimento delle forze avvenisse sia perché gli animali erano spinti a tenere un'andatura il più possibile rapida, sia perché dovevano essere sottoposti a colpi tanto energici da ricevere lesioni. Dunque, l'autorità imperiale proibisce non soltanto l'utilizzo di *fustes nodosi et validissimi* ma di qualsiasi *fustis* per spronare (*ut nullus omnino in agitando fuste utatur*). Nodoso o meno che fosse, il bastone era quindi vietato.

Nel resto del Codice di Teodosio II non risultano – se ben abbiamo visto – altre attestazioni di *fustes* adoperati sugli animali. Quanto al significato di *fustis*, i lessici ci informano che il termine indica, sostanzialmente, un bastone (dunque «baculum, pertica, stipes, tignum»), usato in genere quale «instrumentum ad verberandum», soprattutto «bestias [...] imprimis asinos»<sup>44</sup>.

La parola *fustes* è mantenuta anche nel *Codex repetitae praelectionis*, ma si precisa attraverso uno sdoppiamento: *ligna vel fustes*<sup>45</sup>. La *Synopsis* reca ξύλα e ῥόπαλα. Come nel Codice di Giustiniano, si tratta di due parole che, per così dire, si puntualizzano a vicenda: ξύλον designa, infatti, genericamente il legno «tagliato e pronto ad essere utilizzato» oppure «uno strumento di punizione»<sup>46</sup>, mentre ῥόπαλον è spesso reso con «randello», «clava»<sup>47</sup>.

Niente *fustes*, dunque, sugli animali del *cursus*. Ma sugli uomini sì, viene spontaneo aggiungere. Non si può non ricordare – anche se il punto non è strettamente rilevante – come, anche in quest'epoca, la *verberatio* tramite *fustes* fosse ammessa quale sanzione corporale per colpire corpi umani. Corpi umani liberi,

<sup>44</sup> Si rimanda alla voce *fustis* in *TLL*, VI.1, 1657-1660. La fonte di cui ci occupiamo, ossia C.Th. 8,5,2, è indicata in «II. speciatim: instrumentum ad verberandum [...]». Cfr. anche E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*<sup>4</sup>, r. a. Bologna 1965, II, 570, in cui si rende con «bastone, palo».

<sup>45</sup> Cfr. *TLL*, VII.2, s.v. *lignum* (il testo di C. 12,50,1 è riportato in «II. de rebus ex ligno factis», «B. de armis», «2. de fustibus sim.»). V. anche E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*<sup>4</sup>, r. a. Bologna 1965, III, 85.

<sup>46</sup> Il corrispondente termine latino è, appunto, *lignum* (E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*<sup>4</sup>, r. a. Bologna 1965, III, 85). Cfr. la voce ξύλον nel *Greek-English Lexicon (LSJ)*, consultato online nel database *TLG – Thesaurus linguae graecae* (<https://stephanus.tlg.uci.edu>).

<sup>47</sup> Cfr. la voce ῥόπαλον nel *Greek-English Lexicon (LSJ)*, consultato online nel database *TLG – Thesaurus linguae graecae* (<https://stephanus.tlg.uci.edu>). Nell'Iliade è usato per colpire gli asini (es. *Il.* 11,559) e nell'Odissea lo maneggiano i Ciclopi (*Od.* 9,319); anche la clava di Eracle è chiamata con questo nome (es. in *AR. Ra.* 38).

dovremmo precisare, dato che, almeno in linea di principio, ai corpi degli schiavi erano riservati i *flagella*<sup>48</sup>.

Gli strumenti leciti. Il testo tramandato dal Teodosiano afferma l'ammissibilità della *virga* e del *flagrum*, anche con l'aggiunta di un *brevis aculeus* come stimolo. Nel Giustiniano, è permesso lo strumento indicato con il diminutivo di *flagrum*, ossia il *flagellum* (la *Synopsis* riporta φραγγέλιον). La *virga* è il «ramoscello», dunque più sottile e leggero del *fustis*<sup>49</sup>, e, tra i diversi impieghi, è conosciuto anche quello di strumento per incitare gli animali<sup>50</sup>. *Flagrum*, reso generalmente con «sferza, staffile»<sup>51</sup>, non doveva presentare, quanto a significato, differenze degne di nota con il suo diminutivo, *flagellum*, più comune nelle fonti giuridiche<sup>52</sup>. Può essere interessante registrare come la parola *flagrum* ricorra una sola volta nel Teodosiano, e soltanto nel testo di cui ci occupiamo (nessuna attestazio-

<sup>48</sup> Tale principio, che si applica di norma ai liberi *humiliores*, non appare immune da eccezioni, ma la questione merita di essere trattata estesamente in un'indagine indipendente che non può essere riassunta in questa sede: per una prima lettura, cfr. la sintesi in *PWRE, Supplementband IX* (1962), 1589-1597, s. v. *verbera*. Si rimanda, in ogni caso, essenzialmente a Call. 6 *de cogn.* D. 48,19,28,2, Call. 1 *de cogn.* D. 50,13,5,2, Call. 6 *de cogn.* D. 48,19,28,5, Hermog. 5 *epit.* D. 47,10,45 pr.

Per quanto concerne il diverso ambito delle punizioni domestiche, risulta invece attestato l'uso dei *fustes* anche sui servi (da ultimo, cfr. N. DONADIO, *I castighi del servo nella commedia antica*, in *Tesseræ iuris*, IV.1, 2023, 13-46).

<sup>49</sup> «Fustis gravior est virga seu flagro: cum non semper modus in illius admonitione adhiberi, quin facile animal enecari queat»: così G.C. LEISER, *Jus Georgicum, sive Tractatus de praediis cit.*, 350.

<sup>50</sup> Tra gli strumenti attraverso i quali «pelluntur et concitantur ad cursum», il «primus simplicissimumque virga est» (cfr. J. SCHEFFER, *De re vehiculari veterum libri duo*. [...], Francoforte, 1671, 186). Tra le fonti circa l'uso della *virga* (sui cavalli e su altri animali, come i muli) v., tra le tante, CVRT. 7,4,18: *Nobilis equus umbra quoque virgae regitur*; IVV. *carm.* 3,312 ss.: *sed iumenta vocant et sol inclinat: eundum est. / nam mihi commota iamdudum mulio virgal annuit*; ancora, LUCAN. 4,677; NEMES. *cyn.* 266. Secondo M. CASSIA, *Cavalli cappadoci cit.*, 454, nel testo in C.Th. 8,5,2 la parola *virga* «indicherebbe un frustino da equitazione, ovvero un bastoncino flessibile, spesso rivestito di cuoio e usato per incitare il cavallo», ma non fornisce la fonte di una definizione tanto precisa. Inoltre, considerato che sugli animali del *cursus* i più impiegavano bastoni nodosi e legnosi, è probabile che con il termine *virga* il legislatore non intendesse riferirsi ad un attrezzo professionale, bensì ad una qualsiasi bacchetta che risultasse leggera e non pericolosa.

<sup>51</sup> E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*<sup>4</sup>, r. a. Bologna, 1965, II, 494. V. anche TLL, VI.1, 848-849 (oltre «ad castigandos homines, imprimis servos», serviva anche «ad verberandas bestias», non soltanto cavalli, ma anche altri animali, come i buoi). Il *flagrum* è frequentemente rappresentato nelle mani degli aurighi. Si legga, ad esempio, MACR. *Sat.* 1,23,13 (*simulacrum enim aureum specie imberbi instat dextera elevata cum flagro in aurigae modum*), 5,11,21 (*Gravius poeta equorum tantum meminit flagro animante currentium*), 5,11,22 (*et accepto brevi semine de Homeric flagro pinxit aurigas concutientes lora undantia et pronos in verbera pendentes*).

<sup>52</sup> Nel Digesto, cfr. Ulp. *l. s. de off. pu.* D.1,15,4 pr.; Ulp. 5 *ad ed.* D. 2,4,10,12; Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7,1,23,1; Alf. 2 *dig.* D. 9,2,52,1; Ulp. 43 *ad Sab.* D. 47,1,2,4; Paul. 54 *ad ed.* D. 47,9,4,1; Ulp. 57 *ad ed.* D. 47,10,17,2; Hermog. 5 *epit.* D. 47,10,45 pr.; Ulp. 2 *de off. procons.* D. 48,2,6 pr.; Call. 6 *de cogn.* D. 48,19,7 pr.; Macer 2 *de publ. iudic.* D. 48,19,10 pr.; Call. 6 *de cogn.* D. 50,2,12 pr. La parola *flagellum*, nel Codice Teodosiano, ricorre soltanto in due testi: in C.Th. 13,3,1 (*verberatio* sugli schiavi tramite *flagellis*), mentre in C.Th. 6,29,5 *flagella* indica una particolare vettura, detta appunto *quadriga*

ne, invece, nel *Codex repetitae praelectionis*). I compilatori del Giustiniano, come detto, preferiscono *flagellum* e, anche in questo caso, il termine non conosce altre occorrenze nel Codice. Per quanto concerne il testo della *Synopsis*, l'unico strumento lecito è il φραγγέλιον<sup>53</sup>. Sotto il nome di *flagrum/flagellum* ricadono molteplici strumenti di vario genere, solitamente (ma non sempre) composti da una o più strisce di cuoio legate ad un manico, quasi tutti usati anche per correggere, addestrare e stimolare gli animali<sup>54</sup>. Nel Teodosiano, è precisata l'ammissibilità dell'aggiunta, all'estremità, di un *brevis aculeus*<sup>55</sup>. Lo scopo è unicamente quello di esercitare uno stimolo delicato (*innocuo titillo...admonere*) e soltanto nel caso in cui si presenti la necessità di incitare l'animale al movimento (si parla di *pigre-scentes artus*)<sup>56</sup>. Tale specificazione cade nel testo del Giustiniano e della *Synopsis*.

vel flagella (sul punto, *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI* cit., 198; C. PHARR, *The Theodosian Code* cit., 146, nt. 19, parla di «fourth century Roman slang»).

<sup>53</sup> Il termine risulta un calco del latino *flagellum*, meno attestato rispetto alla forma φραγγέλιον (quest'ultima compare, ad esempio, in diversi *scholia* ai Basilici). Abbiamo consultato il *Lexikon zur byzantinischen Gräzität (LBG)*, nel database *TLG – Thesaurus linguae graecae* (<https://stephanus.tlg.uci.edu>).

<sup>54</sup> Cfr. la voce *Flagellum* (Μάστιξ) in *DS*, II.2, 1152-1156: la parola, latina e greca, «désignent en bloc toutes les variantes du même type, comme celui de fouet s'emploie en français pour désigner différentes sortes de cravaches, badines, verges, férules, houssines, escourgées, lanières, étrivières, cordes, martinets, knouts, garcettes et autres instruments cinglants et flagellants». Per quanto concerne specificamente il *flagellum* degli aurighi, cfr. alla voce *flagellum* nel *Glossario latino dei termini tecnici circensi in La villa di Massenzio sulla via Appia*, a cura di G. IOPPOLO – G. PISANI SARTORIO, Roma, 1999, 316: «Frusta utilizzata dall'auriga e composta da un corto manico di legno e da più corde con nodi», ma a volte rappresentata «con una sola corda». Nel cosiddetto Editto dei prezzi diocleziano è indicato anche uno strumento denominato, in latino, *flagellum mulonicum cum virga* (10,18), mentre il testo greco reca φλάγγελον (cfr. M. GIACCHERO, *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque fragmentis*, Genova, 1974, 158-159). In un passo di Giovenale, *virga* e *flagellum* compaiono insieme nelle mani di un cocchiere (ma è lecito chiedersi se non si tratti dello stesso attrezzo, indicato con parole diverse). Cfr. *Ivv. sat.* 8,150-154: [...] *finitum tempus honoris/ cum fuerit, clara Lateranus luce flagellum/ sumet et occursum nunquam trepidabit amicitiam senis, ac virga prior annuet atque manipulos solvet et infundet iumentis hordea lassis*.

<sup>55</sup> Per l'aggiunta di uno *stimulus* al *flagrum/flagellum*, cfr. ancora alla voce *Flagellum* (Μάστιξ) in *DS*, II.2, 1153. L'*aculeus* in discorso è citato anche in *TLL*, I, 457. Circa l'impiego di uno *stimulus* «id est, pertica cum cuspidē acuta» per incitare i buoi, cfr. l'analisi e le fonti citate in A. ADAM, *Roman Antiquities, or, an Account of the Manners and Customs of the Romans*, Edinburgh, 1791, 553, in cui si considerano anche la *virga* e il *flagrum vel flagellum*.

<sup>56</sup> Gotofredo identifica questi «aculeata flagra» con gli strumenti detti *scorpiones* (*Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI* cit., 528), ma sul punto si vedano le riflessioni in P.P. LAZERI, *De' tormenti de' Santi Martiri e della sincerità che può argomentarsene de' loro atti*, IV, in *Annali delle Scienze Religiose*, VI (luglio-agosto) 1854, 53 ss. In A. HYLAND, *Equus. The Horse in the Roman World*, London, 1990, 255, si osserva che «anyone who knows about a whip realizes that a switch or a goad is far more effective than a blunt club which serves to bruise, but the picture does arise of animals being subjected to excessive demands which shortened their lives».



Sia concesso evidenziare come le considerazioni finora esposte rappresentino ulteriori elementi per continuare a preferire, contro l'autorità di Gotofredo, l'ipotesi che l'espressione *animalia publica* nel Teodosiano si riferisca a tutti gli animali del *cursus* e non soltanto ai cavalli. Appare infatti ampiamente testimoniato come gli strumenti citati fossero adoperati non solo sui cavalli ma anche su differenti animali (per tacere degli esseri umani)<sup>57</sup>.

Vogliamo, infine, soffermarci su un'ultima notazione, di carattere più generale, concernente il lessico della legge. L'uso dei termini *virga* e *flagrum*, contrapposti a *fustis*, ha infatti suggerito l'idea che «per la corretta stesura di quest'atto normativo» siano stati «consultati esperti in materia veterinaria»<sup>58</sup>. Altri indizi che deporrebbero in questo senso sarebbero rappresentati dalla presenza, nel testo del Teodosiano, del termine tecnico *titillum* (ossia, «stimolo»)<sup>59</sup>, dal fatto che presso le stazioni del *cursus publicus* fossero stabilmente impiegati veterinari (*mulomedici*)<sup>60</sup> e dalle notizie di cui disponiamo circa i viaggi compiuti al seguito di Costantino o di Licinio da parte di esperti in detta scienza<sup>61</sup>. Benché non tutti gli indizi esposti abbiano uguale peso, a nostro avviso la suggestione (che, pure, mera suggestione deve rimanere) merita di essere valorizzata e, anzi, ulteriormente supportata dai seguenti appunti. Almeno altri tre termini, infatti, possono essere considerati 'tecnici', ossia i verbi *agitare* ed *admonere*, nonché l'agget-

<sup>57</sup> Il testo della costituzione, almeno nella forma in cui ci è stato tramandato, si limita a designare gli strumenti con termini piuttosto generici. In presenza di indicazioni più precise (es. la lunghezza degli attrezzi) si sarebbe, forse, potuto inferire se destinati ad essere impiegati su animali da sella o da tiro. Ma la genericità è forse dovuta al fatto che, come ripetiamo, la norma doveva rivolgersi ad ogni animale del *cursus* e ad ogni tipologia di viaggio.

<sup>58</sup> M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., 454-457 (il testo fra virgolette si legge a p. 456).

<sup>59</sup> M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., 454. La studiosa rileva come il sostantivo *titillatio* e il verbo *titillare* siano «adoperati specificamente nei trattati di veterinaria», in particolare in opere del IV-V secolo quali l'anonima *Mulomedicina Chironis* (3,124 e 9,811, ed. Oder) e i *Digesta artis mulomedicinalis* di Vegezio (2,103 e 2,129, ed. Lommatzsch, anche se, in quest'ultimo passo, sembra significare piuttosto 'infiammazione'). Cfr. anche J.N. ADAMS, *Pelagonius and Latin Veterinary Terminology* cit., 306. Informazioni essenziali in V. ORTOLEVA, *Per una nuova edizione critica dei Digesta artis mulomedicinalis di Vegezio: alcune note metodologiche*, in *La médecine vétérinaire antique*, a cura di M.-T. CAM, Rennes, 2007, pp. 135-144; K.-D. FISHER, *Ancient Veterinary Medicine. A Survey of Greek and Latin Sources and Some Recent Scholarship*, in *Medizinhistorisches Journal*, 23.3-4, 1988, pp. 197-202.

<sup>60</sup> L'attività dei *mulomedici* nelle stazioni del *cursus* è attestata in una costituzione inserita nel medesimo titolo, ossia C.Th. 8,5,31 (in cui si dispone che essi, al pari dei *muliones* e dei *carpentarii*, non ricevano altri compensi, dato che lo Stato provvede all'annona e al loro vestiario). Cfr., per tutti, A. KOLB, *Transport und Nachrichtentransfer* cit., 197; J.N. ADAMS, *Pelagonius and Latin Veterinary Terminology* cit., 56.

<sup>61</sup> Cfr. M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., 456 per le fonti circa l'esperienza di Apsirto («veterinary writer and soldier», *PLRE*, I, s.v. *Apsyrus*, 90) al seguito di Costantino e di Teomnesto, un altro scrittore di veterinaria, del quale sopravvivono alcuni frammenti negli *Hippiatrica*. Su quest'ultimo v. anche il capitolo *Theomnestus* in A. McCABE, *A Byzantine Encyclopaedia of Horse Medicine. The Sources, Compilation and Transmission of the Hippiatrica*, Oxford, 2007, 181-207.

tivo *pigrescentis*. Il testo nel Codice Teodosiano stabilisce che *placet, ut omnino nullus in agitando fuste utatur*, quello nel Giustiniano *flagellis tantummodo agitari decernimus* (nella *Synopsis* si legge ἐλαύνω, che ne rappresenta l'equivalente). Il verbo *agitari* indica propriamente l'attività di chi spinge gli animali a mettersi in movimento (l'*agitator* è, prima di tutto, l'auriga)<sup>62</sup>. Nel Teodosiano la costituzione contiene anche il verbo *admonere*, nel senso di *urgere, stimulare*<sup>63</sup>. Ancora, il medesimo testo reca l'aggettivo *pigrescentes*, riferito agli arti degli animali: il termine, chiaramente derivato da *piger*, ricorre nella trattatistica veterinaria dell'epoca<sup>64</sup>. Nulla vieta, dunque, di ipotizzare che lo spunto per l'emanazione della legge possa essere venuto da un rapporto di *mulomedici*, forse nella circoscrizione di Titianus (come si è detto, non sappiamo se fosse un governatore), i quali avessero riscontrato i nocivi effetti di bastoni e di stimoli eccessivi sugli animali del *cursus*.

E, secoli e secoli dopo, del testo del Teodosiano si ode, forse, ancora l'eco nei divieti di asportare e vendere «bastoni nodosi, e di grosso diametro» che si rintracciano in diverse ordinanze dell'Italia preunitaria<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> Già in *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis* IACOBI GOTHOFREDI cit., 528, nota d), dello stesso Gotofredo: «Agitandi vox propria». Cfr. *TLL*, I, 1330, s.v. *agito* (sotto «I. de motu [...] animalium: 1. de motu corporum: [...] actores, pastores agitant iumenta, equites vel aurigae equos, sim.»), e *TLL*, I, 1329, s.v. *agitator* («auriga» [...] «in certamine circensium»), con l'indicazione di numerose fonti. Per un'occorrenza di *agitator* nelle costituzioni dell'epoca cfr. C.Th. 15,7,12 (C. 11,41,4); questi e altri testi giuridici sono approfonditi in E. FRANCIOSI, *Athletae, agitadores, venatores. Aspetti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustiniana*, Torino, 2012, spec. 97-138.

<sup>63</sup> Gotofredo osserva «Admonere proprie», «Admonere, est urgere, stimulare». Così *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis* IACOBI GOTHOFREDI cit., 528, nota f), di Gotofredo, con rimando a fonti letterarie, come VERG. *Aen.* 10,586 (*admonuit biiugos*); MART. 6,46 (*Vapulat assidue veneti quadriga flagello*), COLUM. 2,2 (*Numquam stimulo lacessat iuvenum, quae res taetratum calcitrosam que eum reddit, non numquam tamen admoveat flagello*). Cfr. *TLL*, I, 764, s.v. *admoveo* («II. cum obiecto directo», «7. bestias incitare»).

<sup>64</sup> Cfr., ad esempio, l'uso di *piger* nei *Digesta artis mulomedicinalis* di Vegezio (in particolare ai passi 1,1,1; 2,5,2; 3,5,4; 4,2,2; 4,2,12).

<sup>65</sup> Cfr. ad esempio l'Ordinanza di polizia del 9 ottobre 1822 riportata in *Comentario sul Codice per lo Regno delle Due Sicilie e propriamente sulla Parte Seconda, Leggi Penali [...]*, Opera di O. GIACCARI, I, Avellino, 1837, 194-195, oppure l'Avviso del Ministero di Giustizia e Polizia Generale (Milano, 7 Pratile anno 9 della Repubblica), che vieta «la delazione de' bastoni nodosi, o di forma e di qualità non ordinaria» in *Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 Pratile Anno VIII (2 giugno 1800) [...]*, II, Milano, s.d. [1800], 185. Sul persistente divieto di bastonare i cavalli della posta pubblica in età moderna, cfr. il riferimento a C.Th. 8,5,2 in N. BERGIER, *Histoire des grands chemins de l'Empire romain, [...]*, Paris, 1722, 608. Si vedano anche D.C. FEA, *Compendio storico delle Poste specialmente romane antiche e moderne [...]*, Roma, 1835, 81.

### 5. Sulle tracce dello scopo della legge

Veniamo, quindi, alla *ratio* della legge (forse, come si dirà, storicamente modificata con il mutare del suo testo, come a noi pare probabile considerando l'intervento giustiniano).

Ma partiamo dal Teodosiano. Il legislatore, nel prendere atto di un comportamento tanto diffuso quanto errato, concentra l'attenzione sul fatto che i *plerique* costringono gli *animalia publica* a consumare ogni forza (*vis*) fin dall'inizio del viaggio (*inter ipsa currendi primordia... cogunt quidquid virium habent absumere*). Il principe indica gli strumenti ammessi e quelli vietati, e insiste sulla necessità di non sforzare gli *animalia publica* oltre le loro possibilità, esigendo quel che non possono dare (*ut non exigat tantum, quantum vires valere non possunt*). Per la seconda volta in poche righe, le forze (*vires*) sono poste al centro dell'attenzione del legislatore. Da una lettura il più possibile aderente al testo, sembra doversi ricavare che lo scopo (non espresso, ma sufficientemente chiaro) dell'autorità imperiale fosse quello di impedire che gli animali esaurissero le loro forze e, con ogni probabilità, invecchiassero precocemente (in altre parole, anche se resta implicito, di salvaguardare tali *animalia* in quanto *publica* e di tutelare così il buon funzionamento del sistema di trasporti)<sup>66</sup>.

Rimanendo nel quadro della compilazione teodosiana, si deve evidenziare che tale *ratio* trova conforto in un'interpretazione sistematica: il medesimo scopo si può rintracciare, infatti, anche in altre costituzioni dello stesso titolo del Teodosiano<sup>67</sup>.

Su questa *ratio*, gli studiosi concordano. Già in epoca risalente, si è osservato come la legge fosse volta a garantire che gli animali del *cursus publicus* non subissero danni a causa di maltrattamenti o di sforzi eccessivi<sup>68</sup>. È stato notato come la costituzione (che si inserisce nella «fitta rete» di «misure dirette a regolare anche

<sup>66</sup> Per le occorrenze dell'espressione *animalia publica* nel medesimo titolo del Teodosiano cfr. nt. 29. Sulla possibilità che lo sforzo eccessivo comportasse la riduzione dell'aspettativa di vita del cavallo, abbiamo già indicato A. HYLAND, *Equus. The Horse in the Roman World* cit., 255.

<sup>67</sup> Citando solo pochi significativi esempi (alcuni dei quali abbiamo richiamato nelle note precedenti), leggiamo come si punissero le usurpazioni delle *evectioes* in quanto portavano danno agli *animalia del cursus publicus* (C.Th. 8,5,8), come si imponesse di non impiegare gli animali fuori dai tracciati stradali ordinari, altrimenti si sarebbero dovuti scegliere *agminales seu paraveredi*, e comunque *modice et temperate tantum ad usum proprium necessariis* (C.Th. 8,5,3), tanto che muoversi oltre 500 passi *ab itinere recto* era un comportamento passibile di sanzione (C.Th. 8,5,24). Diverse costituzioni (quali C.Th. 8,5,17, C.Th. 8,5,18, C.Th. 8,5,20, C.Th. 8,5,28, C.Th. 8,5,30) stabiliscono il peso massimo che ogni tipologia di veicolo poteva trainare o il numero massimo di persone da trasportare. In altre leggi, ancora, il legislatore si preoccupa delle forniture di foraggio (ad esempio in C.Th. 8,5,60) e, come già abbiamo avuto modo di segnalare, della presenza di veterinari (*mulomedici*) nelle maggiori *mansiones* (C.Th. 8,5,31).

<sup>68</sup> Gotofredo concentra l'attenzione sulla volontà imperiale di limitare gli eccessi (*Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis* IACOBI GOTHOFREDI cit., 528).

i più piccoli particolari del servizio») fosse stata emanata «nell'evidente, duplice intento di assicurare l'efficienza [del *cursus*] e di diminuirne il peso sui cittadini»<sup>69</sup>.

Amnesso che la legge sia di Costantino, la *ratio* ora esposta potrebbe coincidere con lo scopo che egli si prefiggeva di raggiungere. Ma ciò non esclude, come vedremo, che la legge (se è originariamente di Costantino e non solo a lui attribuita nel corso del tempo) nascondesse un suo retropensiero: quello di veicolare l'opinione di un principe attento alla cosa pubblica, anzi attento ad uno speciale tipo di cosa pubblica, gli *animalia publica* (e forse, in particolare, i cavalli). Questa peculiare propensione alla tutela del *cursus publicus* potrebbe aver avuto lo scopo di allontanare da sé alcuni eventi del passato (veri o inventati che fosse). Diremo di qui a poco.

Dobbiamo prima dare conto di una seconda *ratio* della legge, che alcuni studiosi hanno ritenuto di scorgere e che affermano addirittura prevalente sulla prima: la protezione degli animali (ispirata dalla sensibilità cristiana di Costantino o, addirittura, da un non ben precisato sentire 'laico-animalista'). Chi propone letture inquadrabili in questo secondo indirizzo si stacca, con ogni evidenza, dalla lettera del testo. Significativa è la posizione di chi citava questa legge rilevando che «dall'età di Costantino in poi furono talora prese disposizioni informate a sensi di maggiore umanità»<sup>70</sup> e che tali «miti sensi non si rivelano solo rispetto agli uomini ma talora anche verso gli animali»<sup>71</sup>. L'umanità di Costantino, in questa lettura, è naturalmente tutta cristiana e in tale prospettiva si inquadra anche l'asserita «mitezza» nei confronti degli animali. Sulla stessa linea si collocano, negli ultimi decenni, altre letture, le quali escludono «l'idea di una tutela degli animali in chiave puramente utilitaristica» ed esaltano lo scopo «forse non del tutto inconsapevole» della «tutela degli animali come esseri senzienti, capaci di provare dolore»<sup>72</sup>. Secondo un'interpretazione ancora più recente (anche questa da ascri-

<sup>69</sup> M. SARGENTI, *L'opera legislativa dell'imperatore Giuliano*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, 3, 1979, ora in ID., *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova, 1986, 208.

<sup>70</sup> Cfr. E. PAIS, *Storia della Sardegna e della Corsica* cit., 186.

<sup>71</sup> E. PAIS, *Storia della Sardegna e della Corsica* cit., 136, nt. 380. Lo storico si limita a citare, quali esempi della sua affermazione, C.Th. 8,5,2 e C.Th. 8,5,17.

<sup>72</sup> In P.P. ONIDA, *Il divieto di sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione sistematica*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, a cura di F. SINI – P.P. ONIDA, Torino, 2003, 127-128 (anche in *Diritto@Storia*, 2, 2003), si legge che la costituzione, attribuita dallo studioso a Costantino, «probabilmente non costituisce solo una misura di conservazione del patrimonio pubblico» e che «poteva anche perseguire, in modo forse non del tutto inconsapevole, una tutela degli animali come esseri senzienti, capaci di provare dolore. E qui, la tutela del valore economico dell'animale doveva andare di pari passo con la tutela come essere animato». Secondo lo studioso, il fatto che si potesse «impiegare l'animale nel rispetto delle proprie energie» non esprimerebbe «una esigenza puramente utilitaristica, poiché, su questo piano, un divieto di tal genere avrebbe avuto una ragion d'essere al solo fine di evitare la morte o la menomazione dell'animale. Nel nostro caso, invece, la costituzione vieta lo sfruttamento eccessivamente oneroso dell'animale anche nel caso in cui esso possa recuperare le forze, senza aver riportato alcuna menomazione». Non si capisce, però, perché un'esigenza meramente «utilitaristi-

vere al secondo indirizzo interpretativo), l'autorità imperiale avrebbe addirittura mostrato quasi il volto di un legislatore 'animalista': questa legge è stata infatti portata come esempio del fatto che la c.d. «questione animale» avrebbe agitato «la storia del pensiero umano da molto tempo, forse da sempre»<sup>73</sup>.

Il secondo indirizzo non è stato immune da critiche. Si è osservato che, se la legge fosse stata dettata da considerazioni di «Menschlichkeit»<sup>74</sup>, l'autorità imperiale avrebbe tutelato non solo gli animali del *cursus*, ma avrebbe richiesto anche ai padroni di usare moderazione nei confronti dei propri animali<sup>75</sup>. Ancora, uno studioso constatava ironicamente che «qualche presidentessa d'una qualsiasi società di protezione degli animali» avrebbe potuto porre «anche il nome di Costantino...fra i grandi precursori del grande movimento che le sta a cuore», dato che il provvedimento «potrebbe da un ottimista essere considerato l'espressione non di una preoccupazione materiale per l'integrità del patrimonio dello Stato, ma di un sentimento idealistico francescano!»<sup>76</sup>. Parole che non hanno mancato di suscitare polemiche<sup>77</sup>, anche se resta vero come il secondo orientamento si allontana dalla lettera del testo per inseguire un tanto affascinante quan-

ca» dovrebbe evitare soltanto i comportamenti che possono condurre alla morte o alla perpetua menomazione dell'animale, dato che anche un recupero più lento delle forze a causa di uno sforzo potrebbe causare significativi ritardi e inefficienze del *cursus*. Rilievi pressoché identici in P.P. ONIDA, *Per lo studio delle costituzioni imperiali in Sardegna* cit. («Soprattutto degno della massima attenzione è poi il fatto che l'inciso *non ut exigat tantum, quantum vires valere non possunt* sveli una attenzione particolare per la condizione animale che trascende la ottica puramente utilitaristica. Obiettivo della disposizione non è semplicemente quello di evitare una menomazione o addirittura la uccisione dell'animale. Anche gli strumenti che possono essere impiegati per la guida del quadrupede, in quanto normalmente non cruenti, divengono vietati quando essi conducano ad uno sforzo intollerabile»).

<sup>73</sup> Così F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue, 2, 2019, 680, con nt. 1. La studiosa segnala questa costituzione come 'testimone' di una (non meglio definita) «rilevanza dell'interesse giuridico nei confronti degli esseri animali nel diritto romano».

<sup>74</sup> Cfr. I.F.H. UBEGG, *Ueber die Bestrafung der Mißhandlung von Thieren*, in *Neues Archiv des Criminalrechts*, 12, 1832, 627.

<sup>75</sup> I.F.H. UBEGG, *Ueber die Bestrafung der Mißhandlung von Thieren*, in *Neues Archiv des Criminalrechts*, 12, 1832, 626-627.

<sup>76</sup> G. COSTA, *Religione e politica nell'Impero romano*, Torino, 1923, 259-260.

<sup>77</sup> Ad esempio, si è rilevato come l'opinione di Costa si spinga a «ridicolizzare il significato profondo della disposizione» (P.P. ONIDA, *Per lo studio delle costituzioni imperiali in Sardegna* cit.) e tradisca «un certo disinteresse per un problema – quello della condizione animale nell'antichità – che fu, invece, avvertito con particolare fervore dalla cultura filosofico-giuridica greca e romana» (P.P. ONIDA, *Il divieto di sacrifici* cit., 127). Secondo la lettura di Onida, la costituzione in esame «non può essere rettammente intesa se non si considerano i presupposti filosofico-giuridici dai quali traspare, in generale a Roma, e nello specifico nella legislazione costantiniana, una attenzione particolare per il mondo animale» (P.P. ONIDA, *Per lo studio delle costituzioni imperiali in Sardegna* cit.). Onida rimanda alle sue osservazioni in ID., *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2002, spec. 21-73; si vedano, per quanto concerne specificamente «l'amore» di Costantino per gli animali, ID., *Il divieto di sacrifici* cit., 127-169, e V. POGGI S.J., *Perché in Sardegna Costantino è Santo*, in F. SINI, P.P. ONIDA, *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di*

to sfuggente ‘sentire’ nei confronti del ‘benessere animale’ (presente, forse, più nella mente dell’interprete attuale che in quella del legislatore tardoantico)<sup>78</sup>.

Riprendiamo l’argomento, sopra accennato, di un possibile retropensiero che può aver guidato Costantino. L’imperatore ha emanato una legge il cui scopo è oggettivamente quello di proteggere il *cursus publicus*, ma, al tempo stesso, potrebbe aver avuto l’intenzione di diffondere una rappresentazione di sé tesa a contrastare (e, se possibile, a neutralizzare) un’opposta immagine che, forse, aveva già iniziato a circolare.

Il rapporto tra Costantino e gli animali del *cursus publicus* sembra infatti conoscere un antecedente in un avvenimento restituito da diversi passi non giuridici<sup>79</sup>. Tralasciando i noti problemi che pongono le fonti utilizzabili per ricostruire la vita di questo imperatore<sup>80</sup>, concentriamo l’attenzione su un evento che lo vide protagonista nell’estate del 306 (questa pare la data più plausibile)<sup>81</sup>, ossia il rapido viaggio dalla corte di Galerio a Nicomedia verso Gesoriacum (Boulogne-sur-Mer) o, secondo altre fonti, verso la Britannia, per raggiungere il padre (poco dopo, si sa, Costanzo Cloro sarebbe morto e le truppe avrebbero acclamato il figlio come Augusto). Per compiere questo lungo tragitto, Costantino avrebbe utilizzato gli animali del *cursus*, in particolare i cavalli. Nei testi, come vedremo, si parla infatti di *equi*, di *veredi* oppure, più genericamente, di *iumenta*, ma è quasi scontato, data la fretta che animava Costantino, ritenere che abbia viaggiato, tramite il *cursus velox*, in sella a cavalli. La notizia è riportata da diverse fonti, a volte con accenti discordi e ciò indicherebbe come non circolasse una versione

*san Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, Torino, 2003, 337-339. Sul rapporto tra Costantino e i cavalli, v. però *infra*.

<sup>78</sup> Ad esempio, come già si osservava ormai due secoli fa (I.F.H. UBEGG, *Ueber die Bestrafung der Mißhandlung von Thieren* cit. 626-627), non si comprende perché l’attenzione di un legislatore tanto attento alla ‘questione animale’ si sarebbe dovuta limitare agli animali (secondo alcuni, peraltro, addirittura solo ai cavalli!) del *cursus publicus*, escludendo tutti gli altri.

<sup>79</sup> L’episodio è preso in esame anche da parte di studiosi che attribuiscono, in prima battuta, la paternità della legge a Licinio: cfr. i rilievi, alla nt. 21 del presente studio, circa la posizione espressa in M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., spec. 457-458 e 477-478.

Quanto alla vicenda, si può notare con P. DUFRAIGNE (texte établi et traduit par), *Aurelius Victor. Livre des Césars*, Paris, 1975, 190, come «cet épisode pittoresque a séduit les historiens».

<sup>80</sup> Una ricognizione della sconfinata letteratura su Costantino esula dagli scopi del presente contributo: v., tra le tante, le recenti messe a punto in T.D. BARNES, *Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire*, Malden, 2011; A. MARCONI, *Costantino il Grande*, Roma-Bari, 2000; K. ROSEN, *Konstantin der Große. Kaiser zwischen Machtpolitik und Religion*, Stuttgart, 2013. Ci sembrano da tenere ben presenti le cautele recentemente ricordate da A. BARBERO, *Costantino il vincitore*, Roma, 2016, 9-17, in particolare per quanto riguarda lo stato delle fonti e della storiografia su Costantino.

<sup>81</sup> Sul problema della datazione dell’evento (da collocarsi, secondo alcuni, nel 305) il riferimento è ora A. OMISSI, *Hamstrung Horses: Dating Constantine’s Departure from the Court of Galerius*, in *Journal of Late Antiquity*, 16.1, 2023, 4-26.

univoca dei fatti. Diamo rapidamente conto dei testi che ne trattano, presentandoli in ordine cronologico.

Il viaggio di Costantino è raccontato, anzitutto, dall'autore del Panegirico del 310 (come è noto, recitato a Treviri alla presenza dello stesso imperatore). Il panegirista, rivolgendosi al principe, dichiara che egli era stato chiamato dal Cielo per la salvezza della *res publica* e che il suo *repentinus adventus* era stato tanto folgorante da far pensare che fosse giunto presso il padre quasi in volo su un carro divino, anziché con il *cursus publicus*. In questo testo, dunque, siamo informati soltanto del fatto che Costantino aveva utilizzato il *cursus* per raggiungere il padre (e che il viaggio era stato rapido, anzi improvviso)<sup>82</sup>.

Nell'opera *De mortibus persecutorum*, scritta tra il 313 e il 315, Lattanzio racconta che Costantino, per sfuggire a Galerio e ricongiungersi con il padre, si dilegua nottetempo da Nicomedia e durante il tragitto fa sparire, stazione dopo stazione, tutti i cavalli (*omnibus equis publicis*)<sup>83</sup>. Il giorno dopo, Galerio tenta l'inseguimento ma il *cursus publicus* è *denudatus*. In Lattanzio si parla di cavalli *sublati*, dunque «portati via», «tolti di mezzo», non necessariamente «uccisi» (anche se non è affatto chiaro quale fine abbiano fatto).

Eusebio di Cesarea, invece, nella *Vita Constantini* racconta soltanto che il giovane si affrettò a raggiungere il padre (σπευδὼν ἀφίκετο πρὸς τὸν πατέρα) prima che spirasse<sup>84</sup>. Nessun cenno ad animali e nemmeno al *cursus publicus*.

<sup>82</sup> *Incerti Panegyricus Constantino Augusto dictus*, VII (6), 7,5 (ed. Galletier, 1952): *Iam tunc enim caelestibus suffragiis ad salutem rei publicae uocabaris, cum ad tempus ipsum quo pater in Britanniam transfretabat classi iam uela facienti repentinus tuus aduentus inluxit, ut non adulectus cursu publico, sed diuino quodam aduolasse curriculo uidereris*. Come si legge nella traduzione in *Panegyrici latini*, a cura di D. LASSANDRO – G. MICUNCO, Torino, 2000, 229-231, «il tuo improvviso arrivo brillò come luce alla flotta che già dava le vele: sembrava che non fossi arrivato per via ordinaria, ma che fossi venuto in volo su di un cocchio divino». Cfr. il commento in B. MÜLLER-RETTIG, *Der Panegyricus des Jahres 310 auf Konstantin den Grossen. Übersetzung und historisch-philologischer Kommentar*, Stuttgart, 1990, 126-129.

<sup>83</sup> LACT. *mort. pers.* 24,6-7 (ed. STÄDELE, 2003): *Quae cum ille prospiceret, quiescente iam imperatore post cenam properavit exire sublatis que per mansiones multas omnibus equis publicis evolauit. Postridie imperator cum consulto ad medium diem usque dormisset, vocari eum iubet. Dicitur ei post cenam statim profectus. Indignari ac fremere coepit. Poscebat equos publicos, ut eum retrahi faceret. Nudatus ei cursus publicus nuntiatur. Vix lacrimas tenebat*. Coordinate essenziali su quest'opera in F. WINKELMANN, *Historiography in the Age of Constantine*, in *Greek and Roman Historiography in Late Antiquity. Fourth to Sixth Century A.D.*, a cura di G. MARASCO, Leiden-Boston, 2003, 10-14. Cfr. anche, tra i tanti, G. LETTIERI, *Lattanzio ideologo della svolta costantiniana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano (313-2013)*, II, Roma, 2013, spec. 49-51.

<sup>84</sup> EUS. *Vita Constantini* 1,21,2 (ed. Winkelmann, 1975): [...] αὐτίκα δ' οὖν ἐπειδὴ τῶν ἐπιβούλων τὰς μηχανὰς διαδράς σπευδὼν ἀφίκετο πρὸς τὸν πατέρα, ὁμοῦ μὲν αὐτὸς χρόνιος παρῆν, κατὰ τὸ αὐτὸ δὲ τῷ πατρὶ τὰ τῆς τοῦ βίου τελευτῆς ἐπὶ ξυροῦ ἴστατο. [...].

Nell'opera conosciuta come *Origo Constantini*, da datarsi forse dopo il 337, l'autore (indicato in genere come Anonimo Valesiano)<sup>85</sup> riferisce che Costantino, in qualche modo, «eliminò» i *veredi* (sappiamo, i cavalli da sella) del *cursus* man mano che procedeva: leggiamo infatti *veredis post se truncatis* (e *truncare* può indicare tanto amputare quanto uccidere)<sup>86</sup>.

Aurelio Vittore nel *Liber de Caesaribus*, non usa invece mezzi termini: in quel frangente Costantino, nel suo ardore, avrebbe ucciso gli animali (*iumenta*) per sfuggire agli inseguitori (*ad frustrandos insequentes, publica iumenta, quaquia iter egerat, interficeret*)<sup>87</sup>.

Nel *Libellus de vita et moribus imperatorum breuiatus ex libris Sexti Aurelii Victoris a Caesare Augusto usque ad Theodosium*, più noto come *Epitome de Caesaribus*, composto da autore ignoto dopo il 395, leggiamo quasi le stesse parole: Costantino uccide gli animali (*ad frustrandos insequentes publica iumenta, quaquia iter egerat, interfecit*)<sup>88</sup>.

Infine, Zosimo. Anche questo autore, che scrive a Costantinopoli nel VI secolo la sua Ἱστορία Νέα, apertamente ostile ai cristiani, riporta che Costantino rendeva via via inservibili i cavalli del *cursus* attraverso uno storpiamento<sup>89</sup> (il ver-

<sup>85</sup> «L'*Origo Constantini*, nella forma nella quale la possediamo, è un'opera complessa, risultato dell'assemblamento di materiale di origine diversa, associato ad una rilevante serie di manipolazioni da parte del redattore (o forse dei redattori), su questo materiale» (V. NERI, *Medius princeps. Storia e immagine di Costantino nella storiografia latina pagana*, Bologna, 1992, 210). Cfr. anche F. WINKELMANN, *Historiography in the Age of Constantine* cit., 15-17 e soprattutto V. AIELLO, *La Pars constantiniana degli Excerpta Valesiana. Introduzione, testo e commento storico*, Messina, 2012.

<sup>86</sup> *Origo Const.* 2,4 (ed. Moreau, Velkov, 1968): *Tunc eum Galerius patri remisit. qui ut Severum per Italiam transiens vitaret, summa festinatione veredis post se truncatis Alpes transgressus ad patrem Constantium venit apud Bononiam quam Galli prius Gesoriacum vocabant*. Si rimanda a V. AIELLO, *La Pars constantiniana degli Excerpta Valesiana* cit., 152-156.

<sup>87</sup> AVR. VICT. *Caes.* 40,2 (ed. Dufraigne, 1975): *Quod tolerare nequiens Constantinus, cuius iam tum a puero ingens potensque animus ardore imperitandi agitabatur, fugae commento cum, ad frustrandos insequentes, publica iumenta, quaquia iter egerat, interficeret, in Britanniam peruenit; nam is a Galerio religionis specie ad uicem obsidis tenebatur*. Notizie sull'autore e sulla composizione dell'opera in V. NERI, *Medius princeps* cit., 1-64.

<sup>88</sup> *Epit.* 41,2 (ed. Pichlmayr, 1911): *Hic dum iuuenulus a Galerio in urbe Roma religionis specie obses teneretur, fugam arripiens atque ad frustrandos insequentes publica iumenta, quaquia iter egerat, interfecit et ad patrem in Britanniam peruenit; [...].* Riflessioni sull'«evidenza delle analogie verbali» in V. NERI, *Medius princeps* cit., 8-13, dove sono illustrate le ipotesi avanzate in dottrina per spiegare questa identità (è probabile che il testo dell'*Epitome* dipenda da quello di Aurelio Vittore, oppure entrambi gli autori potrebbero essersi basati su una fonte comune, riproducendola alla lettera, impiegata anche da Zosimo). Per Zosimo, cfr. *infra*.

<sup>89</sup> Zos. 2,8,3 (ed. Paschoud, 2000): *Δεδιώξ δὲ μὴ ποτε φεύγων καταληφθεῖη (περιφανῆς γὰρ ἦν ἡδὴ πολλοῖς ὁ κατέχων αὐτὸν ἔρωσ τῆς βασιλείας) τοὺς ἐν τοῖς σταθμοῖς ἵππους, οὓς τὸ δημόσιον ἔτρεφεν, ἅμια τῷ φθάσαι τὸν σταθμὸν κολουῶν καὶ ἀχρεῖους ἑῶν τοῖς ἐξῆς ἐστῶσιν ἐχρήτη· καὶ ἐξῆς τοῦτο ποιῶν τοῖς μὲν διώκουσιν ἀπέκλεισε τὴν ἐπὶ τὸ πρόσω πορείαν, αὐτὸς δὲ προσήγγιζεν τοῖς ἔθνεσιν ἐν οἷς ἦν ὁ πατήρ*. Proponiamo la traduzione italiana in *Zosimo. Storia Nuova*, Introduzione, traduzione e note di F. CONCA, Milano, 2007, 181: «Per paura di essere catturato durante la fuga – ormai infatti era chiaro a molti che lo possedeva la passione per l'impero



bo impiegato è κολούειν ossia «mozzare», «azzoppare», o, secondo alcuni, in questo contesto, «sgarrettare»). Non può sfuggire, neppure in questa breve rassegna, la sospetta vicinanza tra il termine *truncare* dell'Anonimo Valesiano e κολούειν di Zosimo, per spiegare la quale si è pensato ad una originaria fonte comune<sup>90</sup>.

Insomma, secondo alcune fonti, nel viaggio per raggiungere il padre Costantino si sarebbe limitato ad usare il *cursus publicus* (secondo l'autore del Panegirico del 310), al massimo facendo sparire (*tollere*) dietro di sé i cavalli (secondo Lattanzio), mentre per altre fonti Costantino avrebbe amputato/ucciso (*truncare*) gli animali (secondo l'Anonimo Valesiano), o li avrebbe ammazzati (*interficere*, secondo Aurelio Vittore e l'autore dell'Epitome), oppure mutilati (secondo Zosimo)<sup>91</sup>.

Ebbene, tornando alla *ratio* della legge, non è da escludere, come si anticipava, un altro scopo nella mente di Costantino. Uno scopo quasi sottinteso, certamente ben nascosto. Per così dire, un'arrière-pensée. Forse è indimostrabile, ma resta la suggestione che Costantino possa aver emanato questa legge, una decina d'anni dopo i fatti ora descritti, perché circolavano notizie (vere o false, non lo sappiamo) che lo volevano crudele «sgarrettatore» od uccisore di cavalli del *cursus*. Il fine recondito di Costantino potrebbe essere stato quello di ricucire uno strappo, di riparare, insomma di propagare – sul piano emotivo – l'immagine di sé come protettore della cosa pubblica. Non interessa qui stabilire se abbia per davvero mutilato o ucciso i cavalli: quel che importa è che qualcuno diceva, a torto o a ragione, che lo aveva fatto.

–, appena arrivato in una stazione di sosta azzoppava i cavalli che lo Stato manteneva e lasciandoli inutilizzabili si serviva di quelli che si trovavano nella stazione successiva; così, ripetendo questa operazione, impedì agli inseguitori di avanzare e intanto si avvicinava alle province in cui si trovava il padre». L'edizione di Paschoud reca «il mutilait» (*Zosime. Histoire Nouvelle*, Tome I, Livres I-II, Texte établi et traduit par F. PASCHOUD, Paris, 2000, 79).

<sup>90</sup> Secondo la lettura di V. NERI, *Medius princeps* cit., 10 con nt. 20, per Zosimo «i cavalli alle stazioni di posta vengono azzoppati, mentre per Aurelio Vittore essi vengono uccisi. Questa divergenza, apparentemente marginale, potrebbe nascere da una diversa interpretazione del verbo *truncare* (che compare nella tradizione dell'episodio dell'*Origo Constantini: summa festinatione veredis post se truncatis*), che ha il doppio significato di mutilare e di uccidere». Lo studioso osserva che «il termine κολούειν difficilmente potrebbe essere un'erronea traduzione in greco del latino *truncare*, dal momento che nel testo di Zosimo compare associata ad esso l'indicazione, congruente con il senso, che in questo modo i cavalli venivano resi inservibili» e, dunque, che «si potrebbe insomma pensare che Aurelio Vittore e la fonte di Zosimo abbiano attinto ad una fonte comune, nella quale veniva usato il verbo *truncare*, intendendolo però diversamente». Non è tuttavia da escludere, a nostro avviso, che *truncare* sia da intendersi nel senso di 'mutilare' anche nel testo dell'*Origo Constantini*. Per alcune importanti considerazioni circa l'opera di Zosimo, rinviamo a G. ZUCHELLI, *La propaganda anticostantiniana e la falsificazione storica in Zosimo*, in AA.VV., *I canali della propaganda nel mondo antico*, a cura di M. SORDI, IV, Milano, 1976, 229-251.

<sup>91</sup> Per la contrapposizione tra il Costantino «pretendente al trono» mosso «dalla logica del potere ad ogni costo» e il Costantino Augusto interessato «alla logica 'del profitto' in vista del buon funzionamento dello Stato», v. M. CASSIA, *Cavalli cappadoci* cit., 478. Come avremo modo di precisare nel testo, forse è possibile scorgere qualcosa di più in questa apparente contrapposizione.

Un elemento che invero questa ipotesi può forse essere rintracciato nel fatto che, nel testo giustiniano della legge, compaiono i cavalli. Richiamiamo il lettore su C. 12,50,1 ove, come più volte osservato, spariscono, ai fini della protezione dalla violenza fisica dei conducenti, gli *animalia publica* del testo cronologicamente precedente per lasciare spazio agli *equi, qui publico cursui deputati sunt* (frase ripetuta anche nella terza trasmissione testuale).

Il passaggio, dopo due secoli, dagli *animalia* del Teodosiano agli *equi* ἵπποι del Giustiniano e della *Synopsis* potrebbe infatti essere il frutto di una voluta (almeno da parte dei compilatori giustiniani) trasformazione nella *ratio* della legge. Il bene da proteggere non è più rappresentato da tutti gli animali del *cursus*, ma soltanto dai cavalli. Quale possa essere il motivo dello spostamento di attenzione sui soli cavalli – come sopra detto – non si può dire con certezza<sup>92</sup>, ma, probabilmente, nei due secoli che separano i codici Teodosiano e Giustiniano, doveva già essersi consolidata (per quali misteriosi rivoli non sappiamo) la forte connessione tra Costantino e i cavalli. La transizione da *animalia* ad *equi* del testo della legge è un profilo che è stato finora sottovalutato ma che potrebbe rivelarsi l'importante spia dell'esistenza di una 'narrazione', fiorita in breve tempo, in cui Costantino era dipinto non certo come distruttore ma addirittura come protettore dei cavalli. I commissari giustiniani potrebbero aver apportato la modifica in discorso obbedendo, anche a livello irrazionale, all'immagine di Costantino che la propaganda aveva ormai consacrato. La variazione testuale da loro operata potrebbe attestare che, ai loro tempi, questa legge era interpretata come volta a proteggere soprattutto – in modo speciale e quasi sacrale – i cavalli del *cursus publicus*. Forse l'immagine è già presente negli occhi dell'autore del Panegirico del 310, ancora prima dell'emanazione della legge: Costantino, alla guida di un *divinum curriculum*, quasi 'vola' dal padre (non si precisano gli animali al traino dell'immaginario carro, ma pare ben difficile pensare che non fossero cavalli). Fin dagli scritti di Ambrogio si tratteggia un singolare legame tra Costantino e questa specie di animali: si pensi al fatto che la madre Elena esercitava l'attività di *stabularia* e che, successivamente, avrebbe ricavato un *frenum* per il figlio da uno dei chiodi della croce<sup>93</sup>. E, nel corso dei secoli successivi, si assiste al consolidarsi della figura di Costantino – almeno nell'immaginario collettivo – come icona dell'imperatore a cavallo. Raffigurazioni di principi in sella ad un destriero, ad esempio nei portali delle cattedrali, sono identificati con Costantino<sup>94</sup>; a

<sup>92</sup> Pare difficile affermare che, anche se si parla solo di cavalli, i giustiniani intendessero proteggere anche gli altri animali del *cursus* (si dovrebbe pensare ad una *sineddoche* nel testo).

<sup>93</sup> Sulla rappresentazione della madre di Costantino come *stabularia* (addetta ai cavalli o locandiera) v. AMBR. *obit. Theod.* 42. Per un altro riferimento ai cavalli v., ancora, AMBR. *obit. Theod.* 47, in cui si narra come da uno dei chiodi della croce di Cristo, da lei rinvenuti sul Golgota, Elena avrebbe tratto un morso da cavallo (*frenum*).

<sup>94</sup> Per tutti, D. VALENTI, *Costantino a cavallo. Persistenze di un'iconografia nel medioevo*, in *Nis̄ & Byzantium. Symposium VI. The 1670th Anniversary of the Death of St. Emperor Constantine*

Roma, già dalla seconda metà del X secolo, la statua equestre di Marco Aurelio era il *caballus Constantini*<sup>95</sup>; da ogni parte fioccano leggende in cui il figlio della *stabularia* Elena è descritto come abilissimo a montare già in tenera età<sup>96</sup>; ancora oggi in Sardegna, dove è considerato Santo, si organizza una nota corsa di cavalli in suo onore, detta Ardia<sup>97</sup>.

Ebbene, se la legge è da attribuirsi a Costantino<sup>98</sup>, è forse possibile affermare che la prima pietra del cammino verso l'eterogenesi dei fini è stata posta dai giustiniani. Nella trasformazione degli *animalia* in *equi* si coglie, probabilmente, una mutata comprensione dello scopo della norma (che nemmeno Costantino stesso avrebbe osato sperare): dalla tutela degli animali del *cursus* alla tutela dei cavalli del *cursus*, quasi la specie (che aveva permesso la forsennata e favoleggiata corsa al capezzale di Costanzo) meritasse un onore particolare. L'eterogenesi dei fini, in un certo senso, può già dirsi compiuta. A ben vedere, infatti, l'indirizzo interpretativo che individua nel benessere degli animali la *ratio* della legge non ne è che una (tarda e attuale) derivazione.

*the Great, 337-2007* (Niš, 2-5 giugno 2007), Niš, 2008, 165-183, con indicazione di ulteriori letture. V. anche s.v. *Cavaliers au portail des églises* nel *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, publié par F. CABROL, II.2, Paris, 1910, 2690-2700.

<sup>95</sup> Sulla tradizionale attribuzione della statua equestre di Marco Aurelio a Costantino cfr. C. FRUGONI, *L'antichità: dai "Mirabilia" alla propaganda politica*, in *Memoria dell'antico nell'arte italiana: l'uso dei classici*, a cura di S. SETTIS, I, Torino 1984, 32-53. V. altresì la letteratura indicata alla nt. precedente.

<sup>96</sup> Per il particolare leggendario su Costantino bambino che balza a cavallo cfr. la ricostruzione in A. COEN, *Di una leggenda relativa alla nascita e alla gioventù di Costantino Magno. III*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, IV, 1881, 298-299, ripresa anche in V. POGGI S.J., *Perché in Sardegna Costantino è Santo* cit., 338. Su tutti questi aspetti, v. la messa a punto in J.W. DRIJVERS, Helena Augusta. *The Mother of Constantine the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross*, Leiden, 1992, spec. 15, 102-109, e, recentemente, in J. HILLNER, Helena Augusta. *Mother of the Empire*, Oxford, 2023, spec. 28-29; 311-312 e *passim*.

<sup>97</sup> Per alcune considerazioni su questi aspetti e sulla «passione» di Costantino per i cavalli, rimandiamo nuovamente a V. POGGI S.J., *Perché in Sardegna Costantino è Santo* cit., 337-339.

<sup>98</sup> E se fosse corretta l'ipotesi secondo la quale il testo è da attribuirsi a Licinio? Si può pensare che egli avesse emanato il provvedimento per garantire l'efficienza del *cursus publicus*, ma anche con l'intento, naturalmente celato, di prendere le distanze dai 'chiacchierati' metodi impiegati dal collega sugli *animalia publica*. In ogni caso, come detto, gli eventi successivi, a partire dalla *damnatio memoriae*, avrebbero concorso a cancellare il suo apporto e a collegare a doppio filo la legge in discorso alla figura di Costantino.